

A detailed historical map of Tuoro sul Trasimeno, showing a grid of land parcels, roads, and buildings. The map is rendered in a light, sepia tone. Various parcels are labeled with numbers such as 651, 652, 653, 655, 661, 665, and 667. Some parcels are circled. The name 'TUORO' is printed in large, bold, capital letters across the upper middle section of the map. Handwritten annotations and signatures are scattered throughout, including 'Castellano' at the top left, 'All. F. S. 1812' at the top center, 'All. L. X. LAB. 1793' on the left side, and 'H. L. P. 1812' at the bottom center. The map shows a river or canal winding through the landscape, and various structures and fields are depicted with fine lines and shading.

Regione Umbria
Provincia di Perugia

Comune di Tuoro sul Trasimeno

Nuovo Piano Regolatore Generale
Parte Strutturale

Norme Tecniche di Attuazione

progetto definitivo

Comune di Tuoro sul Trasimeno
Nuovo Piano Regolatore Generale

parte STRUTTURALE
Norme Tecniche di Attuazione

Indice

TITOLO I Disposizioni generali ed attuazione del piano
Capo I Generalità

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Disciplina ed articolazione del Piano
Art. 3	Obiettivi della parte Strutturale e della parte Operativa del Piano
Art. 4	Sistemi, spazi e componenti
Art. 5	Finalità generali delle Macroaree e degli Ambiti dello Spazio Insediato urbano e rurale
Art. 6	Tabella delle corrispondenze
Art. 7	Norme transitorie

Capo II
Elaborati

Art. 8	Articolazione degli elaborati
Art. 9	Elenco degli elaborati del PRG parte Strutturale:
Art. 10	Valore prescrittivo degli elaborati costitutivi

Capo III
Parametri ambientali, urbanistici, edilizi

Art. 11	Parametri ambientali, urbanistici e edilizi
Art. 12	Categorie e gruppi di destinazioni d'uso
Art. 13	Definizione delle destinazioni d'uso
Art. 14	Opere di urbanizzazione Primaria e Secondaria
Art. 15	Disposizioni per la qualità ambientale degli interventi di PRG
Art. 16	Interventi edilizi
Art. 17	Modalità di attuazione degli interventi
Art. 18	Disposizioni generali e studi specialistici per l'attuazione degli interventi

TITOLO II UNITÀ' DI PAESAGGIO
Capo I Finalità e disposizioni generali

Art. 19	Definizione e finalità delle Unità di Paesaggio
Art. 20	Studio del Bilancio Ambientale per unità di paesaggio

Capo II
Disciplina delle componenti geologiche e idrogeologiche

Art. 21	Ambiti sensibili sotto il profilo del rischio geomorfologico e idraulico
Art. 22	Aree ad alto rischio geologico, idrogeologico
Art. 23	Aree a medio rischio geologico, idrogeologico
Art. 24	Aree a moderato rischio geologico, idrogeologico
Art. 25	Aree a rischio sismico
Art. 26	Cave e attività estrattive

Capo III Disciplina per la tutela delle acque superficiali

- Art. 27 Piano dell'Autorità di Bacino del Tevere PS2
e dell' Autorità di Bacino dell'Arno
- Art. 28 Aree esondabili e sensibili dal punto di vista idraulico
- Art. 29 Interventi in condizioni di sicurezza idraulica
- Art. 30 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua
- Art. 31 Regimazione delle acque superficiali
- Art. 32 Canalizzazioni agricole o ad uso produttivo (fossi e scoline)
- Art. 33 Intubamenti e tombamenti dei corsi d'acqua
- Art. 34 Argini
- Art. 35 Bacini idrici artificiali e derivazioni
- Art. 36 Rinaturazione dei corsi d'acqua
- Art. 37 Vincolo idrogeologico

Capo IV Disciplina per la tutela delle acque sotterranee e della vulnerabilità degli acquiferi

- Art. 38 Salvaguardia della falda acquifera sotterranea
e Classificazione dei corpi idrici sotterranei
- art. 39 Vulnerabilità degli acquiferi
- Art. 40 Impianti di smaltimento isolati privati
- Art. 41 Pozzi di captazione privati.

Capo V Disciplina della qualità dell'Aria

- Art. 42 Sistemi di controllo del traffico e della qualità dell'aria
- Art. 43 Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti da traffico veicolare
- Art. 44 Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico

Capo VI Beni Culturali, Storici e del Paesaggio

- Art. 45 Parco Regionale del Trasimeno
- Art. 46 Viabilità di interesse storico-archeologico e Strade Panoramiche
- Art. 47 Vedute, Coni visuali, Aree Studio e Aree di rispetto
- Art. 48 Beni immobili di interesse storico-architettonico e culturale
- Art. 49 Beni culturali e ambientali
- Art. 50 Classi di indirizzo tutela aree naturalistiche e siti di interesse comunitario
- Art. 51 Rete Ecologica Regionale

Capo VII Disciplina del Territorio Rurale

- Art. 52 Finalità e componenti dello spazio rurale
- Art. 53 Divisione e classificazione delle zone agricole
- Art. 54 Aree agricole
- Art. 55 Aree agricole di pregio
- Art. 56 Aree agricole di connessione e verde ripariale
- Art. 57 Uliveti
- Art. 58 Aree boscate
- Art. 59 Viabilità rurale
- Art. 60 Recinzioni
- Art. 61 Annessi
- Art. 62 Tettoie, fienili e serre

Art. 63	Silos e serbatoi
Art. 64	Movimenti di terra e opere di sostegno
Art. 65	Reti infrastrutturali del territorio agricolo
Art. 66	Manutenzione del suolo agricolo
Art. 67	Allevamenti zootecnici

TITOLO III

Capo I Disciplina delle singole Unità di Paesaggio

Art. 68	Il paesaggio
Art. 69	Divisione del territorio in Unità di Paesaggio
Art. 70	Unità di Paesaggio

TITOLO IV

PROGETTO DELLO SPAZIO INSEDIATO URBANO

Capo I Finalità generali e disciplina delle Macroaree

Art. 71	Finalità generali delle Macroaree e degli Ambiti dello Spazio Insediato urbano e rurale
Art. 72	Principi per la perequazione delle aree di trasformazione

Capo II Zone urbane

Art. 73	ZSRA Tessuto esistente di formazione storica, prevalentemente residenziale
Art. 74	ZCRB Tessuto esistente di formazione recente, prevalentemente residenziale
Art. 75	ZNRC Zona di nuovo impianto prevalentemente residenziale
Art. 76	ZNRC1 Zona prevalentemente residenziale di impianto esistente

Capo III Zone produttive

Art. 77	ZNP Zona di nuovo impianto prevalentemente produttiva
Art. 78	ZP Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente produttiva
Art. 79	ZP1 Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente turistica
Art. 80	ZS Zona per servizi di nuovo impianto
Art. 81	Zone di recupero urbanistico
Art. 82	Organizzazione della protezione civile
Art. 83	Fasce di rispetto cimiteriali
Art. 84	Fasce di rispetto superstrada e ferrovia
Art. 85	Verde pubblico attrezzato
Art. 86	Verde privato
Art. 87	Parco naturale Punta Navaccia
Art. 88	Zone di Parco Urbano

Capo III Sistema della Mobilità

Art. 89	Disposizioni generali per la mobilità
Art. 90	Viabilità extraurbana
Art. 91	Viabilità principale esistente e di progetto
Art. 92	Disposizioni in materia di parcheggi e autorimesse

TITOLO I Disposizioni generali ed attuazione del piano

Capo I Generalità

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Tuoro sul Trasimeno è lo strumento di pianificazione e promozione delle opportunità di trasformazione e di crescita delle qualità civili, sociali ed economiche della comunità locale, compatibili con la tutela delle qualità ambientali e paesaggistiche del territorio.

Il Piano Regolatore generale indica i vincoli alla trasformazione ed alle attività vigenti sul territorio, definisce le modalità della tutela ambientale e paesaggistica, definisce e stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e la trasformazione del territorio comunale. Con l'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale, parte Strutturale e parte Operativa, cessano di avere valore tutte le precedenti previsioni e tutte le precedenti Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 2

Disciplina ed articolazione del Piano

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Tuoro sul Trasimeno è composto da due parti: parte Strutturale e parte Operativa. Il Piano Strutturale recepisce ed integra i contenuti della LR 27/2000 e ss. mm. e ii. e del PTCP e costituisce riferimento per la programmazione regionale e provinciale, relativamente al territorio comunale di Tuoro sul Trasimeno. Il principio di sussidiarietà regola l'attuazione e l'aggiornamento dei contenuti dei tre livelli di pianificazione generale della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Tuoro sul Trasimeno. Il PRG parte Strutturale definisce i contenuti e fissa i criteri per la redazione del PRG parte Operativa. La disciplina del PRG parte Strutturale è direttamente Operativa solo nella parte in cui è esplicitamente espressa la sua immediata applicabilità. La parte Operativa del Piano definisce e sviluppa le scelte della parte Strutturale in conformità con la legislazione urbanistica generale e stabilisce altresì la programmazione delle trasformazioni del territorio.

Art. 3

Obiettivi della parte Strutturale del Piano

1. La parte Strutturale del Piano Regolatore Generale verifica e specifica la divisione del territorio comunale nelle unità di paesaggio individuate dal PTCP, individua gli ambiti urbani come parti del territorio comunale omogenee ed insiemi di singole macrozone urbane, definisce le macrozone urbane come entità caratterizzate da una specifica identità urbana. La parte Strutturale del Piano si articola in previsioni per il Progetto Ambientale e in previsioni per il Progetto Urbano.

2. La parte Strutturale del Piano, relativamente a tutto il territorio comunale diviso in Unità di Paesaggio, formula le previsioni urbanistiche riguardo a:

- Disposizioni generali per le Unità di Paesaggio
- Disciplina delle componenti geologiche e idrogeologiche del territorio
- Disciplina per la tutela delle acque superficiali
- Disciplina per la tutela delle acque sotterranee
- Disciplina per la qualità dell'aria
- Disciplina dei Beni Culturali, Storici e del Paesaggio
- Disciplina del territorio Rurale
- Disciplina delle singole Unità di Paesaggio.

3. Ai fini del Progetto Urbano, relativamente alle macrozone e agli Ambiti urbani, la parte Strutturale del Piano formula le previsioni urbanistiche riguardo a:

- Disposizioni Generali per il Progetto Urbano
- Zone Insediate urbane e rurali

- Zone Produttive
- Zone per Servizi e Standard
- Sistema del verde urbano
- Sistema della Mobilità
- Normativa per i singoli ambiti urbani
- Normativa per le singole macrozone.

Art. 4

Sistemi, spazi e componenti

1. Il territorio comunale, al fine di applicare la disciplina del Piano Regolatore Generale, parte Strutturale e parte Operativa, è articolato in sistemi e spazi, suddivisi in componenti.

La disciplina del Piano Regolatore Generale, parte Strutturale, è riferita alle componenti dei seguenti sistemi:

- sistema naturalistico ambientale;
- sistema paesaggistico;
- sistema delle infrastrutture per la mobilità;
- sistemi dei servizi;
- alle componenti dello spazio urbano
- alle componenti dello spazio rurale.

Art. 5

Finalità generali delle Macroaree e degli Ambiti dello Spazio Insediato urbano e rurale

1. Il Piano Regolatore Generale promuove il progetto dello spazio urbano come strumento di qualificazione e trasformazione del territorio insediato; definisce gli ambiti urbani e periurbani interessati alla conservazione, alla riqualificazione ed alla trasformazione compatibile con le qualità del tessuto edilizio urbano e del territorio naturale. Individua le macroaree come località unitarie, parti di identità e qualità dell'area urbana, e gli ambiti urbani come insiemi locali di macroaree, grandi aree omogenee del territorio urbano. Definisce per macroaree e ambiti requisiti quantitativi e qualitativi, parametri urbanistici ed edilizi, standard urbanistici, previsioni di insediamento della popolazione e delle attività produttive, commerciali e direzionali.

2. Il PRG parte Strutturale indica i servizi di interesse generale per il territorio insediato, gli insediamenti produttivi, le infrastrutture per la mobilità, i parchi ed il verde di interesse urbano. Definisce le macroaree come aree locali o di quartiere, ordinate da centralità lungo la viabilità principale urbana, ne individua le zone di completamento urbano come insieme di destinazioni residenziali e servizi di quartiere, indica le zone di nuovo impianto.

3. Contenuti e previsioni delle singole macroaree urbane previste possono essere modificate dal Piano Regolatore Generale, parte Operativa, senza costituire variante al Piano Regolatore Generale, parte Strutturale e in conformità a quanto previsto dalla L. R. 1/2015 art 22, per la disciplina della parte Operativa del PRG, al fine di una migliore precisazione delle condizioni ambientali, delle qualità paesaggistiche, di accessibilità e di dotazione di aree destinate ad attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali.

4. Il Piano Regolatore Generale, parte Operativa, in riferimento a ciascuna macroarea e nel rispetto del dimensionamento generale del PRG (allegato S1 di cui alla L. R. 1/2015, art. 95 c. 3), senza costituire variante al PRG parte Strutturale, può:

- a. ampliare o ridurre l'articolazione delle componenti dello Spazio Insediato Urbano in essa ricompresi, fermo restando i valori definiti nell'allegato S1 "dimensionamento del Piano Regolatore Generale, parte Strutturale", anche prevedendo incrementi per una quota non superiore del 10% della superficie e della SUC urbanistica di ciascuna macroarea.
- b. Modificare le diverse parti, le previsioni e i perimetri all'interno degli Insediamenti Esistenti e all'interno dei Nuovi Insediamenti, come articolati al Titolo IV delle presenti Norme (Progetto dello Spazio Insediato Urbano):
- c. precisare e modificare, a seguito di accertamenti sullo stato di fatto o di diritto, i perimetri delle componenti dello Spazio Insediato urbano e dei centri rurali in essa ricomprese; la precisazione del perimetro

- delle macroaree urbane dello Spazio Insediato Urbano verso lo Spazio Rurale può essere variata di ml 10 in più o in meno rispetto alla definizione fondiaria della parte Strutturale.
- d. definire e modificare il dimensionamento delle aree destinate ad attrezzature di interesse comunale o sovracomunale, delle aree per spazi pubblici e per attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali e degli spazi al servizio di insediamenti per attività.

Art. 6

Tabella delle Corrispondenze

1. Le destinazioni urbanistiche del PRG di Tuoro sul Trasimeno corrispondono alle categorie sintetiche di contenuto del PRG indicate dalla L.R. 1/2015 art. 21. Tabella di corrispondenze è allegata alle presenti norme, anche in relazione alla compatibilità con le zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/68.

**Tabella delle corrispondenze di destinazione urbanistica
allegato S2**

PRG parte Strutturale del Comune di Tuoro	categorie PRG Strutturale L.R. 1/2015 art. 21	Zone Territoriali omogenee DM 1444/1968
ZSRA Tessuto esistente di formazione storica, prevalentemente residenziale	aree di valore storico art. 21, comma 1 lett. d art. 96, comma 1 lett. a	A
ZCRB Tessuto esistente di formazione recente, prevalentemente residenziale	insediamenti esistenti art. 21, comma 1 lett. d	B
ZNRC Zona di nuovo impianto prevalentemente residenziale	Z.a.u.n.i art. 21, comma 2 lett. g	C
ZNRC1 Zona prevalentemente residenziale di impianto esistente	insediamenti esistenti art. 21, comma 1 lett. d	B, C
ZNP Zona di nuovo impianto prevalentemente produttiva	Z.a.u.n.i art. 21, comma 2 lett. g	D
ZP Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente produttiva	insediamenti esistenti art. 21, comma 1 lett. d	B, D
ZP1 Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente turistica	insediamenti esistenti art. 21, comma 1 lett. d	D
ZS Zona per servizi di nuovo impianto	Z.a.u.n.i art. 21, comma 2 lett. g	F
ZS1 Zona per servizi di impianto esistente	insediamenti esistenti art. 21, comma 1 lett. d	F
Organizzazione della protezione civile	Area SUM art. 21, comma 2 lett. d	F
Verde pubblico attrezzato	insediamenti esistenti art. 21, comma 1 lett. d	B, C, F
Verde privato	insediamenti esistenti art. 21, comma 1 lett. d	B
Verde agricolo di connessione	aree agricole art. 21, comma 1 lett. c	E

Art. 7

Norme transitorie

1. Prima dell'adozione della parte Operativa del PRG di Tuoro sul Trasimeno si applica la disciplina urbanistica previgente esclusivamente per le zone comprese nello Spazio Urbano Insediato, capo II Zone Urbane e capo III Zone produttive, purchè le zone urbanistiche previgenti siano corrispondenti alle medesime zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/68 compatibili con le zone di nuovo PRG parte Strutturale e indicate alla tabella delle corrispondenze di cui all'allegato S4 delle presenti norme.

2. Non sono soggetti alle prescrizioni delle presenti Norme Tecniche di Attuazione:
 - a) gli strumenti urbanistici attuativi approvati e vigenti alla data di approvazione del presente PRG parte Strutturale;
 - b) le opere già autorizzate e non ancora eseguite o in corso di esecuzione alla data di approvazione del presente PRG parte Strutturale, sempreché l'inizio dei lavori avvenga o sia avvenuto nei termini di validità del titolo abilitativo rilasciato.

Capo II Elaborati

Art. 8

Articolazione degli elaborati

1. Gli elaborati che compongono il PRG parte Strutturale sono divisi tra elaborati conoscitivi, elaborati di indirizzo, elaborati prescrittivi ed elaborati gestionali.

- a) Gli elaborati conoscitivi sono documenti di rilievo e conoscenza dello stato di fatto di tutto il territorio comunale;
- b) Gli elaborati di indirizzo sono documenti di sintesi progettuale che orientano le scelte di Piano e rispondono ai criteri di valutazione indicati dalle norme del PTCP.
- c) Gli elaborati prescrittivi stabiliscono la disciplina del territorio comunale.
- d) Gli elaborati gestionali riportano i vincoli di eventuali normative sovraordinate o di settore su aree del territorio comunale e su specifici edifici e manufatti.
- e) Gli elaborati di indirizzo e gestionale sono comuni alla parte Strutturale ed Operativa del PRG.

2. La revisione, l'adeguamento degli elaborati sia grafici sia di testo dei documenti conoscitivi di indirizzo e gestionali non costituiscono revisione né variante agli strumenti urbanistici al PRG. La modifica degli elaborati prescrittivi comporta invece variante al PRG, salvo per quanto esplicitamente previsto dalle norme comunali e sovraordinate vigenti in materia.

Art. 9

Elenco degli elaborati del PRG parte Strutturale:

a) Elaborati prescrittivi

Carta contenuti Urbanistici :

Carta dei contenuti paesaggistici 1 quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 1 quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 1 quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti Urbanistici con SUM (Struttura Urbana Minima):

Carta dei contenuti paesaggistici SUM 1 quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici SUM 1 quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici SUM 1 quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 1 (unità di paesaggio e aree naturalistiche) :

Carta dei contenuti paesaggistici 1 quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 1 quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 1 quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 2 (fasce di rispetto sovraordinate e vincoli Mibact) :

Carta dei contenuti paesaggistici 2 quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 2 quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 2 quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 3 (siti Natura 2000 e Reru) :

Carta dei contenuti paesaggistici 3 quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 3 quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 3 quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 4 (Boschi e oliveti) :

Carta dei contenuti paesaggistici 4 quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 4 quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 4 quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 5 (PS2 Trasimeno e macroaree) :

Carta dei contenuti paesaggistici 5 quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 5 quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 5 quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 6 (Idrogeologica) :

Carta dei contenuti paesaggistici 6 quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 6 quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 6 quadro sud	Scala 1:10'000

Norme tecniche –parte Strutturale

Allegati NTA:

- Allegato S1: Tabella Consumo di suolo

- Allegato S2: Tabella delle Corrispondenze urbanistiche

b) Elaborati di indirizzo

Allegato S3: Schede delle unità di paesaggio

c) Elaborati gestionali

Carta dei centri abitati e delle Macroaree:

Carta dei centri abitati e delle Macroaree	quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei centri abitati e delle Macroaree	quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei centri abitati e delle Macroaree	quadro sud	Scala 1:10'000

Carta di confronto delle previsioni di PRG (modifiche in seguito alla Conf. Ist. L. R. 1/2015 art. 29)

Carta contenuti Urbanistici :

Carta dei contenuti paesaggistici 1	quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 1	quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 1	quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti Urbanistici con SUM (Struttura Urbana Minima):

Carta dei contenuti paesaggistici	SUM 1 quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici	SUM 1 quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici	SUM 1 quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 1 (unità di paesaggio e aree naturalistiche) :

Carta dei contenuti paesaggistici 1	quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 1	quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 1	quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 2 (fasce di rispetto sovraordinate e vincoli Mibact) :

Carta dei contenuti paesaggistici 2	quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 2	quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 2	quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 3 (siti Natura 2000 e Reru):

Carta dei contenuti paesaggistici 3	quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 3	quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 3	quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 4 (Boschi e oliveti) :

Carta dei contenuti paesaggistici 4	quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 4	quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 4	quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 5 (PS2 Trasimeno e macroaree) :

Carta dei contenuti paesaggistici 5	quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 5	quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 5	quadro sud	Scala 1:10'000

Carta contenuti paesaggistici 6 (Idrogeologica) :

Carta dei contenuti paesaggistici 6	quadro totale	Scala 1:20'000
Carta dei contenuti paesaggistici 6	quadro nord	Scala 1:10'000
Carta dei contenuti paesaggistici 6	quadro sud	Scala 1:10'000

Art. 10

Valore prescrittivo degli elaborati

1. La Disciplina del PRG parte Strutturale è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati prescrittivi. Nell'eventuale contrasto tra prescrizioni di testo e grafiche prevalgono le prescrizioni di testo; se il contrasto è tra prescrizioni grafiche in scala diversa prevale la scala più dettagliata. Nell'eventuale contrasto tra prescrizioni grafiche alla stessa scala prevale la carta del Progetto di Piano Strutturale (tav. CCU).

Art. 11

Parametri ambientali, urbanistici ed edilizi

I necessari parametri ambientali, urbanistici ed edilizi necessari alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono stabiliti dal R.R. 2/2015, Norme regolamentari attuative del Testo Unico Governo del Territorio L. R. 1/2015.

Art. 12

Categorie e gruppi di destinazioni d'uso

Ai fini delle previsioni urbanistiche del Piano Regolatore generale e delle relative indicazioni di zona si individuano le seguenti destinazioni d'uso, riunite in tre categorie Residenziale, Produttiva e Attività di servizi e rispettivi gruppi di destinazioni d'uso, ai sensi della L. R. 1/2015 art. 115 c3:

1. Residenziale

1a. Destinazioni Residenziali;

2. Produttiva

2a. Destinazioni Produttive e artigianali;

2b. Destinazioni Agricole;

2c. Destinazioni per Esercizi pubblici e commerciali;

3. Attività di servizi

3a. Destinazioni Direzionali;

3b. Destinazioni per Servizi pubblici ed attività di interesse generale;

3c. Destinazioni per Servizi di quartiere;

3d. Destinazioni connesse alla mobilità e impianti tecnologici

Art. 13

Definizione delle destinazioni d'uso

Ai fini della compatibilità per singole destinazioni urbanistiche di PRG le destinazioni d'uso sono elencate per appartenenza a ciascun gruppo di cui all'art. 10 delle presenti norme di PRG:

a. Destinazioni Agricole

1. Produzione agricola e silvicolturale
2. servizio all'attività agro-zootecnica (stalla, porcilaia etc.)
3. servizio all'attività agricola (fienile, granaio, silos, ricovero per attrezzi e macchine agricole etc.)
4. manufatto per la lavorazione commercializzazione e valorizzazione a carattere familiare dei prodotti agricoli e silvicolture
5. manufatti per la lavorazione dei prodotti agricoli (frantoio, mulino, impianto enotecnico etc.)
6. manufatti per la lavorazione conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli e silvicolture e relativo magazzino
7. manufatti per la silvicoltura, conservazione e valorizzazione del bosco
8. grandi impianti produttivi agro-alimentari
9. Abitazioni in ambiente rurale
10. Agriturismo

b. Destinazioni Residenziali

11. Abitazioni
12. Case albergo
13. Residenze collettive
14. (collegi, case per studenti, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, conventi, seminari etc)
15. Residenze temporanee turistiche
16. Residenze collettive (collegi, case per studenti, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, conventi, seminari etc)

c. Destinazioni Direzionali

17. Pubblica amministrazione (sedi istituzionali ed uffici degli enti e società pubbliche)
18. Sedi di imprese finanziarie (banche ed assicurazioni)
19. Uffici e studi professionali, servizi alla persona, servizi culturali, servizi alle attività produttive, sportelli bancari, altri servizi privati

d. Destinazioni per Esercizi pubblici e commerciali

20. esercizi di pubblico servizio (tabacchi, farmacie, edicole, uffici postali, parrucchieri, barbieri etc)
21. esercizi di ristoro (bar, ristoranti, birrerie, enoteche etc.)
22. chioschi (commercio ambulante su sede fissa)
23. attività ricettive alberghiere

24. attività ricettive extralberghiere
25. esercizi commerciali con superficie di vendita fino a mq 250 e relativo magazzino e deposito (esercizi di vicinato)
26. esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq 251 e mq 900 e relativo magazzino e deposito (medie strutture inferiori)
27. esercizi commerciali con superficie di vendita tra mq 901 e mq 2.500 e relativo magazzino e deposito (medie strutture superiori)
28. esercizi commerciali con superficie di vendita oltre 2.501mq (grandi strutture)
29. servizi ricreativi e per il benessere fisico (sale da gioco, sale da ballo, palestre, centri polivalenti estetici, centri di attività motoria) sale e strutture per proiezioni cinematografiche.
30. Discoteche
31. Mercati
32. Esercizi commerciali all'ingrosso e depositi
33. Fiere mercato

e. Destinazioni per Servizi pubblici ed attività di interesse generale

34. Servizi socio-sanitari del tipo grandi strutture sanitarie (quali ospedali, aziende ospedaliere, case di cura, RSA, case protette) e del tipo poliambulatori e servizi di microresidenzialità e comunitari (quali centri di salute, centri diurni con servizi di residenzialità temporanea, centri di accoglienza, consultori, asili nido, centri comunitari per anziani e disabili, centri per famiglia, comunità educative per bambini ed adolescenti, uffici di cittadinanza, centri di promozione sociale).
35. Edifici per la didattica e per la ricerca universitaria
36. Istruzione di grado superiore, accademie, conservatori musicali e simili
37. Istituti e laboratori di ricerca, di restauro e simili
38. Biblioteche, pinacoteche, musei, centri espositivi, centri di produzione artistica
39. Teatri, sale per concerti, spettacoli e congressi cinematografici
40. Impianti sportivi all'aria aperta
41. Edifici per lo sport (stadi, palazzetti, piscine, palestre e simili)
42. Mercati generali ed attività annonarie
43. Fiere, edifici per esposizioni
44. Aree per giochi, circhi e spettacoli viaggianti
45. Mattatoi
46. Aree per la Protezione Civile
47. Prigioni e Riformatori
48. Cimiteri

f. Destinazioni per Servizi di quartiere

49. Servizi socio-sanitari del tipo piccole strutture sanitarie poliambulatori e servizi di microresidenzialità e comunitari (quali centri di salute, centri diurni con servizi di residenzialità temporanea, centri di accoglienza, consultori, asili nido, centri comunitari per anziani e disabili, centri per famiglia, comunità educative per bambini ed adolescenti, uffici di cittadinanza, centri di promozione sociale e formazione).
50. Istruzione di grado inferiore (asili e scuole materne, elementari e medie)
51. Teatri, sale per concerti, spettacoli e congressi cinematografici
52. Mercati rionali
53. Giardini
54. Impianti sportivi all'aria aperta
55. Edifici per lo sport (stadi, palazzotti, piscine, palestre e simili)
56. Edifici per il culto
57. Cliniche veterinarie e centri zoofili
58. Caserme (militari, polizia di stato, vigili del fuoco, guardia di finanza etc)
59. Presidi territoriali e locali di pubblica sicurezza e militari
60. Aree per giochi, circhi e spettacoli viaggianti

g. Destinazioni connesse alla mobilità e impianti tecnologici

61. Attrezzature ferroviarie

- 62. Attrezzature stradali
- 63. Stazioni per servizi di trasporto stradale e ferroviario
- 64. Parcheggi sul suolo pubblici e privati
- 65. Edifici per parcheggio interrati pubblici e privati
- 66. Edifici per parcheggio fuori terra pubblici e privati
- 67. Distributori di carburante
- 68. Aviosuperficie
- 69. Impianti tecnologici (per il cablaggio urbano, stoccaggio-trattamento-smaltimento, rifiuti solidi urbani, depuratori, trasformazione e distribuzione energia elettrica, stoccaggio- trattamento-distribuzione gas, captazione-trattamento-distribuzione acqua)

h. Destinazioni produttive e artigianali

- 70. Laboratori artigianali di quartiere (compresi quelli insalubri di 2^a classe limitatamente a falegnamerie senza impianti di verniciatura, friggitorie, lavanderie a secco, salumifici senza macellazione, stazioni di servizio per automezzi e motocicli, tipografie senza rotative, vetrerie artistiche, lavorazione di alluminio, torrefazione di caffè)
- 71. Laboratori artigianali
- 72. Industria
- 73. Grande industria
- 74. Centro logistico
- 75. attività produttive ad elevato contenuto tecnologico
- 76. edifici ed impianti per allevamenti industriali
- 77. impianti fissi per l'estrazione e la lavorazione degli inerti
- 78. Impianti fissi per la trasformazione degli inerti
- 79. impianti produttivi a rischio di incidente rilevante
- 80. alloggio a servizio dell'attività industriale/artigianale

Art. 14

Opere di urbanizzazione Primaria e Secondaria

1. Sono opere di urbanizzazione primaria: strade locali e urbane, compresi i percorsi ciclo pedonali, spazi di sosta o di parcheggio di quartiere, fognature, rete idrica, reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi di quartiere, piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale. Tra le opere di urbanizzazione primaria rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.
2. Sono opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole d'infanzia, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali e per corridoi ecologici, piazze ed altri spazi liberi di livello urbano, centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelle previste dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo). Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti speciali pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Tra le opere di urbanizzazione secondaria sono comunque incluse, ove non sopra precisato, le aree per dotazioni territoriali e funzionali destinate ad attrezzature di interesse sovracomunale.

art.15

Disposizioni per la qualità ambientale degli interventi di PRG

Il Piano Regolatore Generale del comune di Tuoro parte Strutturale recepisce la legislazione regionale in materia di sostenibilità ambientale, in particolare disposta dalla L. R. 17/2008. In conformità a quanto previsto dalla legislazione regionale prescrive:

1. Recupero delle acque piovane

a. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. L'acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- 1) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;
- 2) alimentazione integrativa delle reti antincendio;
- 3) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;
- 4) usi domestici compatibili, previo parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all'alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l'utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi.

b. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio per tutti gli interventi edilizi quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) la superficie della copertura dell'edificio è superiore a cento metri quadrati;
- 2) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenti all'edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti obbligati al recupero delle acque piovane, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al comma 1.a, il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici è ottenuto tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell'interessato, può disporre la deroga dall'obbligo di cui al presente comma.

c. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l'accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell'accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

d. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenti, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.

2. Permeabilità dei suoli

a. Nei nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale, la superficie permeabile non può essere inferiore al sessanta per cento;

b. nei nuovi insediamenti aventi destinazione produttiva o per servizi, la superficie permeabile non può essere inferiore al quaranta per cento.

c. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 2.a, si prevede una superficie permeabile per almeno il cinquanta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

d. Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, la percentuale minima di superficie permeabile è stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

e. Il PRG parte Operativa del comune di Tuoro indica esplicitamente nelle norme tecniche di ciascuna destinazione urbanistica l'indice di permeabilità consentito.

f. Il Comune può consentire deroghe all'applicazione delle disposizioni del presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi, già parzialmente edificati.

3. Permeabilità delle aree di parcheggio pubblico e privato

La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da contaminazione dovuta all'infiltrazione di agenti inquinanti.

a. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque piovane è ammessa l'immissione nel sistema fognario delle acque chiare o, in alternativa, la dispersione diretta nel terreno a condizione che in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità media del terreno.

b. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza pari o superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

c. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale permeabile è ammessa la dispersione diretta nel terreno delle acque piovane solamente a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell'intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno.

4. Spazi e sistemazioni destinate alla raccolta differenziata dei rifiuti

I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica prevedono spazi idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Prevedono, altresì, una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità ed evitarne la dispersione del materiale

5. Misure per il risparmio energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili

a. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell'attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.

b. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

c. Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento e ponendo particolare cura all'integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

d. Sono esclusi dall'applicazione dei commi a, b e c gli edifici ricadenti nei centri storici.

e. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 16

Interventi edilizi

Definizioni e caratteri degli interventi edilizi riportati nelle presenti norme con gli acronimi MO manutenzione ordinaria, MS manutenzione straordinaria, R restauro, RC restauro e risanamento conservativo, RE ristrutturazione edilizia, NC nuova costruzione, RU ristrutturazione urbanistica, OI opere interne, sono stabiliti dalla normativa di settore regionale e disciplinati dal Testo Unico di Governo del Territorio L.R. 1/2015, art. 7.

Art. 17

Modalità di attuazione

Ai fini delle modalità di attuazione degli interventi edilizi il Piano Regolatore Generale, in conformità alla normativa sovraordinata di settore, indica le seguenti modalità:

1. Intervento diretto; gli interventi previsti dal PRG parte Strutturale possono essere attuati tramite ottenimento di titolo abilitativo con intervento edilizio diretto, dove specificato e in conformità alla normativa sovraordinata di settore.

2. Intervento diretto nelle aree di nuova espansione del PRG, con convenzione e/o atto d'obbligo di cui al RR 2/2015 art. 102;

3. Piani attuativi; Come specificato per ogni singola zona, gli interventi previsti dal PRG parte Strutturale possono essere attuati tramite Piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista di cui alla sezione Pianificazione Attuativa della L. R. 1/2015 che ne stabilisce i contenuti, gli elementi, le procedure da seguire per l'approvazione e la validità. Il Piano attuativo è esteso all'intero ambito individuato negli elaborati del PRG parte Operativa.

4. Piano di settore: il piano di settore è un piano a carattere amministrativo, non soggetto alle procedure della disciplina urbanistica generale, relativo a tematiche specifiche come traffico, toponomastica, protezione civile, commercio, carburanti, etc. Ove previsto dalle normative vigenti ed esplicitamente richiamato dalle presenti

norme, l'attuazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla predisposizione di piano di settore da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. Progetto Unitario: il progetto unitario è uno studio di indirizzo progettuale di comparto relativo alla progettazione unitaria, architettonica e/o del verde, da redigere a cura di uno o più soggetti attuatori delle previsioni di zona e da accompagnare alla richiesta di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo. Le previsioni del progetto unitario riguardano anche le qualità pubbliche e gli standard urbanistici di comparto da sottoporre a convenzione con la pubblica amministrazione per l'attuazioni delle previsioni da parte dei privati. Il progetto unitario è approvato dall'Amministrazione Comunale, anche con determina Dirigenziale. Il progetto unitario è esclusivamente vincolante per i redattori richiedenti il permesso di costruire.

art. 18

Disposizioni generali e studi specialistici per l'attuazione degli interventi

La redazione degli interventi previsti dal PRG parte Strutturale e Operativa, oltre ad essere redatta in conformità alle indicazioni della DGR 304/2015 "elaborati minimi dei progetti edilizi", deve comunque essere corredata da eventuali studi specialistici richiesti dalla normativa Piano parte Strutturale e parte Operativa. In particolare, tra le altre prescrizioni, si ricorda la conformità degli interventi di cui all'art. 16 relativamente ai Vincoli sovraordinati e di natura comunale di cui alle carte dei contenuti paesaggistici PRG parte Strutturale; alla Disciplina della microzonazione sismica sul territorio comunale di cui all'art. 24 delle presenti NTA e al Piano di classificazione acustica vigente del Comune di Tuoro.

TITOLO II UNITÀ' DI PAESAGGIO

Capo I Finalità e disposizioni generali

Art. 19

Definizione e finalità delle Unità di Paesaggio

Il Piano Regolatore Generale articola il territorio comunale in unità di paesaggio, secondo le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Provinciale; definisce, le Unità di Paesaggio come l'insieme di caratteristiche fisiche, di estensione, di altitudine, di conformazione geologica del territorio cioè ambiti territoriali funzionalmente omogenei, dal punto di vista paesistico, ambientale ed insediativi. Con la finalità di orientare le scelte di tutela del paesaggio e le previsioni di trasformazione e sviluppo delle attività sul territorio comunale.

Art. 20

Studio del Bilancio Ambientale per Unità di Paesaggio

Ai fini della indagine e della verifica delle previsioni urbanistiche sul territorio, il Piano Regolatore generale, parte Strutturale e parte Operativa, dispone uno studio di indirizzo e programmazione relativo al Bilancio Ambientale. Lo studio del Bilancio Ambientale, indicato nelle relazioni di Piano, verifica le problematiche analitiche dello stato di fatto, delle componenti che agiscono sulla qualità ambientale complessiva: le qualità delle acque, le qualità industriali e delle attività produttive, le qualità insediative del territorio comunale, le qualità sociali della società civile. Orienta le scelte urbanistiche, di settore e la programmazione pluriennale e annuale delle attività amministrative ai fini della qualità ambientale del territorio. Lo studio del Bilancio Ambientale, secondo le categorie introdotte dal Piano, è aggiornato dall'Amministrazione Comunale ogni cinque anni, dalla data di approvazione del Piano Regolatore Generale parte Strutturale.

Le schede relative alle unità di paesaggio presenti a Tuoro sul Trasimeno, sono riportate nell'allegato alle norme tecniche strutturali - S3.

La prima scheda riunisce le due tipologie di paesaggio appartenenti alla stessa unità ambientale:

- Scheda **UdP 39-40- Sistema Paesaggistico Collinare**
- Scheda **UdP 41- Sistema Paesaggistico di Pianura e di Valle**

Nelle schede sono riportate la descrizione e le indicazioni di indirizzo generali per ogni unità di paesaggio.

Capo II Disciplina delle componenti geologiche e idrogeologiche

Art. 21

Ambiti sensibili sotto il profilo del rischio geomorfologico e idraulico

Il Piano Regolatore Generale, parte Strutturale, nella carta del progetto di Piano e in quella di sintesi del rischio geologico, geomorfologico e idraulico (Tav. CCU e Tav. CCP6) individua le aree interessate da rischio geologico, idrogeologico ed idraulico e le suddivide in:

1. aree ad alto rischio geologico ed idrogeologico, con edificabilità fortemente condizionata. Rientrano in questa classe le aree individuate dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino del Tevere come frane con fenomeno attivo, quiescente e presunto, quelle rilevate in campagna, individuate dal P.U.T. e del P.T.C.P. e le aree in frana indicate nel Progetto I.F.F.I. (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia) (vedi Tavv. CCU e CCP6). Le aree a pericolosità elevata in relazione ai fenomeni di versante individuati dal PAI dell'autorità di Bacino del Fiume Arno; le aree esondabili in fascia A; le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi elevata.
2. aree a medio rischio geologico ed idrogeologico, con edificabilità condizionata. Rientrano in questa classe le aree individuate dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere come frane a fenomeno inattivo. Le aree a pericolosità media in relazione ai fenomeni di versante individuati dal PAI dell'autorità di Bacino del Fiume Arno; le aree esondabili in fascia B; le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi alta e media.
3. aree a moderato rischio geologico ed idrogeologico, con edificabilità blandamente condizionata. Rientrano in questa classe le aree a pericolosità bassa in relazione ai fenomeni di versante individuati dal PAI dell'autorità di Bacino del Fiume Arno; le aree esondabili in fascia C; le aree con vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi bassa e molto bassa.

Art. 22

Aree ad alto rischio geologico, idrogeologico

1. Nelle zone ad alto rischio geologico gli interventi sia di nuove edificazioni che di ristrutturazione di manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l'equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati. I progetti esecutivi dovranno essere corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendenti un rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzi tutti gli elementi fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico-tecnico di dettaglio comprendente:

- a) indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed idrogeologica locale;
- b) analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l'indagine geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati (parametri di resistenza al taglio, compressibilità);
- c) analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione in relazione all'entità delle sollecitazioni-deformazioni indotte dal carico delle strutture (D.M. 11.03.1988 punto A1);
- d) analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto.

2. Nelle aree interessate da movimenti franosi attivi, quiescenti e presunti e nelle aree in frana individuate dai progetti IFFI, dal PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e dal PUT/PTCP:

- non sono consentite tutte le opere che determinano un incremento delle condizioni di rischio e in particolare: la realizzazione di scavi, sbancamenti, rilevati, modificazioni morfologiche sostanziali che non siano finalizzate al risanamento idrogeologico ed alla stabilizzazione del movimento franoso; lo smaltimento tramite subirrigazione e pozzi assorbenti delle acque reflue provenienti da edifici di civile abitazione, smaltimento tramite fertirrigazione di reflui zootecnici ed acque reflue provenienti da frantoi oleari su superfici aventi pendenza superiore al 15%;
- sono consentite solo le opere volte a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici eventualmente esposti al rischio;

- sono consentiti, sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di cui alla L. R. 1/2015 art. 91 e quelli relativi al Titolo III capo V “Interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti”. L’attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione d’interventi di bonifica e consolidamento del movimento franoso ed alla dimostrazione dell’efficacia di tali interventi a seguito del controllo del monitoraggio successivo esteso per almeno due anni ideologici. L’intervento di consolidamento dovrà basarsi su un dettagliato studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico comprendente:

- il rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, del fenomeno franoso e dei regimi idrici di superficie e sotterranei ad esso collegati;
- la definizione della geometria della frana attraverso indagini geognostiche dirette e indirette anche con l’ausilio di strumentazioni per il monitoraggio (piezometri, inclinometri);
- il campionamento dei materiali costituenti il corpo di frana e definizione dei parametri di picco e residui;
- l’esecuzione di analisi di stabilità, considerando l’eventuale presenza di falde acquifere, con e senza sovraccarichi;
- la proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l’area sulla base dei parametri acquisiti.

Comunque l’utilizzo del suolo ai fini urbanistici dovrà essere congruente con il livello di sicurezza raggiunto con le opere di bonifica e consolidamento. I proprietari delle aree classificate ad alto rischio geologico e delle aree inedificabili per elevata pericolosità geologica sono tenuti alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica ruscellanti in superficie.

Art. 23

Aree a medio rischio geologico, idrogeologico

1. Nelle zone a medio rischio geologico gli interventi sia di nuove edificazioni che di ristrutturazione di manufatti esistenti potranno essere realizzati solo dopo aver verificato la compatibilità degli stessi con l’equilibrio idrogeomorfologico dei luoghi interessati. I progetti esecutivi dovranno essere corredati da uno studio geologico e idrogeologico comprendenti un rilievo geomorfologico di dettaglio che evidenzii tutti gli elementi fisici ed ambientali che possono concorrere a condizionare la fattibilità delle opere (stato di evoluzione delle forme del rilievo, regimi idrici superficiali e sotterranei ad esso collegati) ed uno studio geologico-tecnico di dettaglio comprendente:

- a) indagini geognostiche dirette ed indirette atte a ricostruire la situazione litologico-strutturale ed idrogeologica locale;
- b) analisi geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati (prelevati durante l’indagine geognostica) per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni investigati (parametri di resistenza al taglio, compressibilità);
- c) analisi di stabilità del complesso opera/terreno di fondazione in relazione all’entità delle sollecitazioni-deformazioni indotte dal carico delle strutture (D.M. 11.03.1988 punto A1);
- d) analisi di stabilità del versante allo stato iniziale e modificato dalle opere di progetto.

Nelle aree individuate dal PAI come stabilizzate l’attivazione delle previsioni urbanistiche è subordinata alla realizzazione di uno studio di compatibilità. Lo studio deve accertare la pericolosità geomorfologica dell’area e stabilire la compatibilità geologica e geomorfologica dei nuovi complessi insediativi e di trasformazione edilizia ed urbanistica. Nel caso di frane già stabilizzate con interventi di consolidamento, l’utilizzazione urbanistica è possibile previa verifica di compatibilità tra gli interventi edilizi ed urbanistici e le opere di consolidamento. La verifica deve avvenire mediante studio geologico, geomorfologico e idrogeologico di dettaglio. Gli studi di compatibilità geologica devono provvedere:

- al rilievo di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, dei fenomeni e dei regimi idrici di superficie e sotterranei collegati alle deformazioni plastiche;
- alle indagini geognostiche prevalentemente finalizzate ad appurare lo spessore dei materiali coinvolti; al campionamento e alla caratterizzazione geotecnica del terreno;
- alla proposizione di schemi tipologici di soluzioni atte a bonificare e/o consolidare l’area sulla base dei parametri acquisiti.
- Gli interventi devono essere realizzati, per quanto possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

Nelle aree caratterizzate da elevata a media instabilità potenziale, l'utilizzo del suolo ai fini urbanistici è subordinato all'accertamento della stabilità con osservazioni e rilievi di superficie, raccolta di notizie storiche sull'evoluzione dello stato del pendio e su eventuali danni subiti dalle strutture esistenti, sulla costruzione dei movimenti eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e cinematici, sulla raccolta dei dati sulle precipitazioni meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento. Le verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con indagini specifiche.

2. Nelle aree caratterizzate da vulnerabilità all'inquinamento degli acquiferi media devono essere revisionate le normali pratiche agronomiche al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e nutrienti nell'acquifero applicando le disposizioni del decreto ministeriale 19 aprile 1999 - Approvazione del codice di buona pratica agricola. Deve essere limitato lo smaltimento dei liquami zootecnici.

Inoltre è vietato il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 270 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Non devono effettuarsi scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere comunque garantito che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche vengano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In queste aree le indagini geologiche-geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda.

Art. 24

Aree a moderato rischio geologico, idrogeologico

Gli interventi proposti in queste zone dovranno, nel rispetto del D.M. 11.03.'88, essere supportati da un'indagine geologica puntiforme volta a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni fondazionali e la profondità del livello di falda.

In queste zone dovranno comunque essere previsti idonei sistemi di regimazione ed allontanamento delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale al fine di evitare che la loro azione, nel tempo, possa provocare lo scadimento delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei litotipi fondali.

Nelle aree a bassa e molto bassa vulnerabilità degli acquiferi non sono previste limitazioni d'uso per il suolo salvo il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più elevata. In questo caso le acque superficiali devono rispettare le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nelle aree esondabili ricadenti in fascia C ($T_r=500$ anni) come riportata nella Carta dei rischi geologici, idrogeologici e idraulici si persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e/o integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del P.A.I.. I programmi di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

Art. 25

Aree a rischio sismico

1. Il territorio comunale, per quanto riguarda la classificazione sismica vigente e l'applicazione delle norme e dei requisiti costruttivi previsti Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, è classificato con grado di sismicità $S = 9$, con coefficiente sismico $C = 0,07$ ed in zona 2, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274 ed alla deliberazione della Giunta Regionale del 18 giugno 2003, n. 852.

2. Il territorio comunale ricade, sulla base dei livelli di pericolosità ai fini della prevenzione sismica definiti dalla deliberazione della Giunta Regionale del 18 giugno 2003 n. 852, tra quelli a sismicità media e bassa (Livello II).

In base alla Deliberazione della Giunta Regionale 377/2010 le carte di pericolosità sismica locale in scala 1:10.000 prodotte e aggiornate dai competenti servizi regionali sono considerate equivalenti al livello 1 di approfondimento (carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica) degli "indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica". La carta CCP6 del PRG parte Strutturale recepisce e integra (con l'inserimento della frazione attiva in loc. Torre di Vernazzano) la cartografia prodotta dai competenti servizi regionali.

3. La parte Operativa del PRG è corredata da indagini di livello 2 (almeno negli aspetti conoscitivi) di approfondimento nelle aree urbanizzate soggette a trasformazione e nelle aree da urbanizzare.

4. Gli strumenti attuativi del PRG parte Operativa, ovvero i piani attuativi prescritti dalle previsioni urbanistiche, ad esclusione delle aree agricole, debbono essere sempre corredata da indagini di livello 3 di approfondimento qualora fossero necessari maggiori e dettagliati studi per la complessità dei fenomeni attesi e per l'importanza dell'opera, così come indicato nei livelli 1 e 2 di approfondimento.

5. Per edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti in caso di collasso (Dgr 1700/2003) e in particolare per la zona F1 di Vernazzano destinata a centro scolastico territoriale, i soggetti e gli enti promotori degli interventi dovranno disporre l'esecuzione di indagini di livello 2 e di livello 3 rispettivamente nelle zone 3 e nelle zone 1 e 2 della classificazione sismica vigente.

Art. 26

Cave e attività estrattive

1. Nel territorio comunale di TUORO SUL TRASIMENO le attività di cava si esercitano in conformità al PRAE della Regione Umbria e secondo quanto disposto dalla L. R. 03.01.2000 n.2, dal Regolamento Regionale 17.02.2005 n. 3 e dal P.T.C.P. della Provincia di Perugia. L'ambito di estrazione in attività prevede il rimboschimento finale dell'area.

Capo III Disciplina per la tutela delle acque superficiali

Art. 27

Piano dell'Autorità di Bacino del Tevere PS2 e dell' Autorità di Bacino dell'Arno

1. Il PRG parte Strutturale del comune di Tuoro sul Trasimeno recepisce nelle previsioni urbanistiche generali e di dettaglio le indicazioni e le prescrizioni dei Piani dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere (Piano di Bacino del Tevere – II Stralcio Funzionale per il Lago Trasimeno approvato con Delib. N.93/2001) e del fiume Arno. In caso di contrasto prevalgono le previsioni dell'Autorità di Bacino.
2. Il PRG parte Strutturale del comune di Tuoro, in conformità alla L. R. 1/2015 art. 264 c.11, recepisce le variazioni degli ambiti "F" di Piano Stralcio disposte dalla Regione Umbria con Del. G.R. n.28/2016 (tav CCU, carta dei contenuti urbanistici; Tav CCP5, tavola dei contenuti paesaggistici 5, Allegato S4 tabella compensazione zone F/ PS2).

Art. 28

Aree esondabili e sensibili dal punto di vista idraulico

Il PRG parte Strutturale individua (Tav CCP6) le aree interessate da rischio idraulico e le suddivide in: aree ad alto rischio idraulico, con edificabilità fortemente condizionata; rientrano in questa classe le aree esondabili ricadenti in fascia A come individuate dalle Autorità competenti e similamente individuate tramite lo studio idraulico allegato al PRG. Aree a medio rischio idraulico, con edificabilità condizionata; rientrano in tale classe le aree esondabili ricadenti in fascia B come individuate dalle Autorità competenti e similamente individuate tramite lo studio idraulico allegato al PRG. Aree a basso rischio idraulico, con edificabilità blandamente condizionata; rientrano in questa classe le aree esondabili ricadenti in fascia C come individuate dalle Autorità competenti e similamente individuate tramite lo studio idraulico allegato al PRG.

1. Aree ad alto rischio idraulico. Nelle aree esondabili ricadenti in fascia A ($T_r = 50$ anni) (Tav CCP6) si assume l'obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, per assicurare il libero deflusso della piena di riferimento ed il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, favorendo l'evoluzione naturale del corso d'acqua.

A tale fine si ammettono esclusivamente:

- a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di MO, MS, OI, RC, RE, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica e al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico (art. 3 Allegato A D.G.R. 447/2008) aumento di volume ma non della superficie di sedime, ad eccezione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico; tali interventi devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica (art. 1.4 Allegato A D.G.R. 447/2008) senza modifica delle condizioni di deflusso della piena. E' consentita, senza il parere dell'autorità idraulica competente, la realizzazione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di manufatti destinati agli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico qualora, per ogni singolo edificio, infrastruttura o attrezzatura, tali opere comportino un aumento complessivo della superficie dell'area di sedime non superiore a metri quadrati venti.
- c) Gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento. Premettendo che i termini "intervento di difesa idraulica" ed "intervento di messa in sicurezza idraulica" sono equivalenti, per gli interventi di difesa idraulica trova applicazione l'art. 1.3 della D.G.R. 447/2008. L'intervento di difesa idraulica dimensionato per l'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio, è autorizzato dall'autorità idraulica competente. Per edifici esposti al rischio si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B degli studi idraulici effettuati per la redazione della parte Strutturale del PRG.
- d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all'interno dell'area di pertinenza della stessa opera pubblica. E' consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all'aperto con possibilità di realizzazione, se consentito dalle norme vigenti, di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi, a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui al punto precedente. Tra essi rientrano i seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico: i manufatti per impianti tecnologici (acqua, telefono, energia elettrica, gas, fognature, illuminazione) emergenti dal terreno purché aventi superficie utile coperta non superiore a mq. 10,00; pannelli solari e fotovoltaici appoggiati al suolo in modo da consentire il deflusso delle acque e relative opere accessorie; elementi di arredo quali panchine, lampioni, giochi per bambini all'aperto, rivestimento di pozzi esterni, fontane, statue, fioriere; recinzioni senza opere murarie e che comunque consentano il normale deflusso delle acque;

g) La realizzazione di manufatti di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica -articolo 1.4 Allegato A D.G.R. n. 447/2008 -e senza incremento dell'attuale livello di rischio. Le caratteristiche dei manufatti rientrano nel concetto delle opere pertinenziali al servizio di edifici, infrastrutture e attrezzature, caratterizzate dalla oggettiva strumentalità, dalla limitata dimensione e dalla collocazione in aderenza o a distanza non superiore a 20 metri lineari dell'edificio principale o ricadenti, comunque, all'interno del lotto di zone comprese nelle macroaree del sistema insediativo e fatte salve distanze superiori rese obbligatorie da norme di sicurezza o igienico sanitarie. Tali manufatti, ove siano verificate le caratteristiche di cui sopra e comunque fatte salve le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale sulle tipologie e sui materiali utilizzabili, sono le seguenti, sempreché compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico:

- . manufatti per il ricovero di animali da compagnia o manufatti per ripostigli e barbecue di superficie utile coperta non superiore complessivamente a mq. 10,00 per entrambe le tipologie;
- . le serre che non comportano trasformazione permanente del suolo di cui alla DGR 955/2006, destinate alla coltivazione di prodotti per il consumo delle famiglie anche diverse dall'impresa agricola, aventi una Suc non superiore a mq. 15,00;
- . le strutture a carattere precario facilmente smontabili previste dal Progetto d'Area per la valorizzazione del paesaggio in territorio agricolo approvato ai sensi della let. D), comma 2, dell'art. 32 della L. R. 11/2005;
- . autorimesse da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari di Suc non superiore a mq. 25;
- . impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agriturismo che non comportano una occupazione di superficie superiore a mq. 400,00 e che non comportano nuove volumetrie urbanistiche. Tali impianti possono comprendere locali per attrezzature tecnologiche completamente interrati di superficie utile coperta non superiore a mq. 6,00, con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso, avente superficie non superiore a mq. 3,00;
- . l'installazione di serbatoi di gpl di qualsiasi capacità, al servizio delle abitazioni o delle attività produttive, purché adeguatamente schermate con essenze vegetali autoctone;
- . i pergolati con struttura leggera in ferro o legno, privi di qualsiasi copertura destinati esclusivamente a sorreggere le essenze vegetali;
- . i locali per tettoie e gazebo, di superficie coperta complessiva non superiore a mq. 20,00 aperti almeno su tre lati;
- . le cabine idriche, le centrali termiche ed elettriche o di accumulo di energia dimensionate in base alle esigenze dell'edificio principale;
- . i muretti di contenimento del terreno di altezza non superiore a ml. 0,50;
- . i serbatoi e le cisterne per l'accumulo di acque piovane completamente interrati con la possibilità di prevedere una parete scoperta per l'accesso avente superficie non superiore a mq. 3,00.

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nelle "Linee guida per l'individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell'efficienza idraulica della rete idrografica" allegate al PAI;

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio (articolo 1.4 Allegato A, D.G.R. 447/2008);

o) gli interventi di difesa idraulica tesi alla riduzione del livello di rischio idraulico che è perseguita principalmente attraverso interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento e/o ripristino dell'efficienza idraulica della rete idrografica, nonché attraverso azioni tese ad indirizzare sviluppi territoriali in aree con basso o nullo livello di pericolo, con le seguenti ulteriori specificazioni:

- . per il dimensionamento degli interventi di difesa idraulica basati sulla laminazione controllata dei volumi di piena, relativamente alla valutazione di questi, si fa riferimento alla metodologia riportata nell'Allegato "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento"; nonché facendo riferimento al punto 1.3.1. dell'allegato A della D.G.R. 447/2008, si dovrà tenere conto che gli interventi devono essere dimensionati per l'area di pertinenza degli edifici esposti al rischio che si intendono anche quelli compresi nelle fasce A e B degli elaborati degli studi idraulici effettuati, ancorché non classificati R3 e R4.

- . qualsiasi ampliamento della zona da difendere è determinato attraverso una concertazione tra Regioni, Province e Comune in modo da definirne la compatibilità con l'assetto idraulico;

- . le previsioni di espansione urbanistica possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non individuate come a rischio idraulico; la definizione di tali interventi segue la procedura di cui al punto precedente e artt. 1.3 e 1.4 dell'Allegato A della D.G.R. 447/2008.

p) l'attività estrattiva al di fuori della zona compresa tra le linee poste in destra e sinistra idraulica a distanza di 10 metri misurati dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dal ciglio superiore di sponda, oppure dal confine demaniale, catastalmente definito, qualora questo risulti più esteso rispetto ai limiti sopra detti. Nell'esercizio delle attività estrattive sono consentiti, a condizione che non vengano aumentate le condizioni di rischio idraulico e compatibilmente con le misure previste dalla legislazione regionale:

l'installazione di manufatti ed attrezzature precari e temporanei connessi all'esercizio dell'attività e-strattiva; l'accumulo provvisorio di materiale inerte; il taglio di vegetazione arborea.

2. Aree a medio rischio idraulico. Nelle aree esondabili ricadenti in fascia B ($T_r = 200$ anni) (Tav CCP6) si assume l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. A tale fine sono ammessi gli interventi previsti dalla disciplina di componente nella quale ricadono limitatamente a quelli di seguito elencati:

a) tutti gli interventi consentiti in fascia A;

b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti e relative aree di pertinenza, sia private o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché di ampliamento e modifica della destinazione d'uso, a condizione che tali interventi siano realizzati in condizione di sicurezza idraulica e non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate;

d) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati) nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico) di cui al decreto interministeriale 1444/1968, subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.

3. Aree a basso rischio idraulico. Nelle aree esondabili ricadenti in fascia C ($T_r=500$ anni) (tav CCP6) si persegue l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria, da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, di programmi di previsione e prevenzione, nonché dei piani di emergenza. I programmi di previsione e prevenzione ed i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e dei loro territori investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

Art. 29

Interventi in condizioni di sicurezza idraulica

1. Gli interventi ammessi in condizioni di sicurezza idraulica sono quelli da realizzare senza aggravio di rischio sul territorio in occasione delle piene, che può avvenire, in generale, per uno o più dei seguenti motivi:

- . intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e possibilità di esondazione;
- . sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle;
- . accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo;
- . possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di detriti nella corrente a valle;
- . deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili.

La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli edifici e-spolti con sistemi di protezione attiva e passiva. Gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla base delle procedure definite negli allegati alle NTA del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La consultazione dei dati topografici, idrologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3. della D.G.R. 447/2008. Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti minimi:

- . descrizione dell'intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell'intervento sulle dinamiche locali della possibile esondazione;
- . asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell'aumento del rischio a seguito dell'intervento, da giustificarsi alla luce dell'individuazione qualitativa degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la sopraelevazione del piano di imposta, l'estensione di barriere, recinzioni e piccole arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all'espansione del corso d'acqua;
- . individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in condizioni attuali, sia in condizione di progetto, con evidenziazione degli effetti delle modifiche topografiche indotte dall'opera.

Nel caso in cui gli interventi siano rilevanti a parere dell'Autorità idraulica competente, gli studi di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. Tali studi devono riportare almeno i contenuti riportati al punto 1.4.5. dell'Allegato A della D.G.R 447/2008. Le opere finalizzate alla messa in sicurezza devono essere riferite a una portata di progetto con tempo di ritorno (T_r) pari a 200 anni. Le verifiche devono riportare i seguenti elementi:

- . definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni individuate nel PRG, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
- . rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione;
- . modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto ante-operam e post-operam nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
- . valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;

- . individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
- . valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
- . individuazione delle misure compensative da predisporre;
- . valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'insacco di fenomeni erosivi;
- . perimetrazione, se necessaria, delle nuove aree soggette a rischio residuale per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per procedere al successivo aggiornamento del PRG.

Se richiesto a discrezione dell'Autorità idraulica competente, le verifiche devono riportare un calcolo di maggior dettaglio relativo ai fenomeni di laminazione in condizioni ante-operam e post-operam.

L'Autorità idraulica competente per le specifiche norme sul rischio idraulico è il Comune fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in merito alla gestione dei corsi d'acqua demaniali per i quali è competente la Provincia.

Nel caso di opere completamente interrato (p.es. reti tecnologiche e idriche) è sufficiente una dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle aree interessate. In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico-costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

Gli interventi di messa in sicurezza o difesa idraulica devono essere progettati seguendo almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del PAI "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" e "Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento". La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a partire da esse i necessari approfondimenti.

Art. 30

Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Il progetto di PRG parte Strutturale del Comune di Tuoro indica le fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi (Tav CCP 6). Le distanze delle fasce di rispetto sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.

1. All'esterno dei centri abitati perimetrati dal PRG parte Strutturale (tav CCP5) a distanza inferiore a ml 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua indicati nelle carte 46 e 47 del PUT L. R. 27/2000 e riportati dal PRG parte Strutturale alla tav CCP6 è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo. All'interno della fascia di rispetto sono altresì consentite, in conformità alla L. R. 1/2015 art. 108, le seguenti opere:
 - a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alla L. R. 1/2015, art. 91, comprese le opere pertinenziali di cui al R.R. 2/2015 art. 21;
 - b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, compresi i mulini ad acqua;
 - c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;
 - d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;
 - e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto, comprese le opere della rete escursionistica, nonché le opere pertinenziali degli edifici;
 - f) gli interventi previsti dalla L. R. 2/2000;
 - g) le opere pubbliche;
 - h) gli interventi di integrazione, mitigazione e compensazione ambientale.

2. All'esterno dei centri abitati perimetrati dal PRG parte Strutturale (tav CCP5) è vietata ogni forma di edificazione a distanza inferiore a m. 30,00 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua non indicati nelle carte 46 e 47 del PUT L. R. 27/2000. La fascia di rispetto di metri 30 è riportata nella Tav CCP6 del PRG

parte Strutturale. All'interno della fascia di rispetto sono altresì consentite, in conformità alla L. R. 1/2015 art. 108, le seguenti opere:

- a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alla L. R. 1/2015, art. 91, comprese le opere pertinenti di cui al R.R. 2/2015 art. 21;
 - b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, compresi i mulini ad acqua;
 - c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;
 - d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;
 - e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto, comprese le opere della rete escursionistica, nonché le opere pertinenti degli edifici;
 - f) gli interventi previsti dalla L. R. 2/2000;
 - g) le opere pubbliche;
 - h) gli interventi di integrazione, mitigazione e compensazione ambientale.
3. All'interno dei centri abitati perimetrati dal PRG parte Strutturale (tav CCP5), è vietata ogni edificazione a distanza inferiore a m. 10 dalle rive dei laghi e dei corsi d'acqua. All'interno della fascia di rispetto di m.10 sono altresì consentiti, in conformità alla L. R. 1/2015 art. 108, le seguenti opere:
- a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alla L. R. 1/2015, art. 91, comprese le opere pertinenti di cui al R.R. 2/2015 art. 21;
 - b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali, compresi i mulini ad acqua;
 - c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;
 - d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;
 - e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto, comprese le opere della rete escursionistica, nonché le opere pertinenti degli edifici;
 - f) gli interventi previsti dalla L. R. 2/2000;
 - g) le opere pubbliche;
 - h) gli interventi di integrazione, mitigazione e compensazione ambientale.

Art. 31

Regimazione delle acque superficiali

Tutte le nuove opere di regimentazione idraulica (briglie, traverse, argini ecc.) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, ai fini del miglioramento della qualità ambientale nonché della fruibilità da parte del pubblico. Le opere dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.

Art. 32

Canalizzazioni agricole o ad uso produttivo (fossi e scoline)

Nelle aree agricole è vietato interrompere e/o impedire con la costruzione di rilevati il deflusso delle acque superficiali dei fossi e dei canali di attraversamento senza aver prima previsto all'interno di uno specifico progetto che individui un percorso alternativo per il deflusso delle acque a cielo aperto e l'immissione in un punto ben individuato.

Sono consentiti tutti gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza del sistema delle canalizzazioni ed al ripristino della funzionalità nei casi in cui risulti essere stata manomessa e compromessa da interventi precedenti.

Art. 33

Intubamenti e tombamenti dei corsi d'acqua

Sono vietati gli intubamenti, la copertura e tombamenti di corsi d'acqua e comunque tutti quegli interventi tendenti all'interramento dei fossi quando non sia previsto all'interno di uno specifico progetto che individui un percorso alternativo per il deflusso delle acque a cielo aperto e l'immissione in un punto ben individuato e previa installazione di elementi filtranti atti ad evitare l'intasamento della tubazione qualora l'immissione avvenga in tratti già intubati. Tali griglie saranno soggette a periodica manutenzione in particolar modo dopo ogni evento di piena.

Art. 34

Argini

La realizzazione di argini o parti di essi è subordinata al rilascio di autorizzazione amministrativa da parte delle Autorità Competenti, ed è consentita per la messa in sicurezza delle aree esondabili, per il miglioramento dell'efficienza idraulica di quelli esistenti e per consentire l'attuazione dei percorsi ciclopedonali e comunque per consentire la fruibilità delle sponde. La costruzione e/o il consolidamento degli argini dovrà preferibilmente avvalersi delle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.

Art. 35

Bacini idrici artificiali e derivazioni

1. Laghetti e invasi, contenuti da argini o scavati sotto il piano di campagna, possono essere realizzati se finalizzati all'accumulo, all'irrigazione, all'antincendio e alla pesca sportiva, in conformità con la legislazione vigente. Nelle aree boscate la realizzazione di tali opere è consentita ai soli fini antincendio.

2. Le opere finalizzate all'accumulo di acque superficiali e piovane o per l'utilizzo di acque sotterranee, per l'irrigazione e/o per le altre attività connesse a quelle dell'impresa agricola, sono ammesse allorché costituiscono un elemento fondamentale per incrementare la produttività complessiva aziendale.

3. La modifica del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiori a 1.000.000 mc è disciplinata dal D.P.R. n. 1363/1959 e ss.mm.ii., ma è comunque subordinata al permesso di costruire.

4. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con volumi di invaso superiore a 100.000 mc e fino a 1.000.000 di mc e con altezze superiori ai 10 m e inferiori a 15 m è disciplinata dal D.P.R. n. 1363/1959 e ss.mm.ii., ma è comunque subordinata al permesso di costruire.

5. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con volumi di invaso inferiore a 100.000 mc e con altezze inferiori a 10,00 è disciplinata dalla L. R. n. 40/1989 e ss.mm.ii.

6. Qualora l'opera sia finalizzata all'utilizzo di acque sotterranee il volume complessivo di scavo non può superare quello rapportato alle esigenze del singolo turno di irrigazione, da calcolare a cura del proponente, in funzione delle capacità di ricarica della falda idrica intercettata e dimostrando altresì, con perizia giurata, che non è possibile il ricorso all'uso di acque da pozzi o superficiali e che l'utilizzo di tali acque sotterranee rientra in un intervento di esclusivo miglioramento fondiario motivato secondo la circolare di cui alla D.G.R. n. 1278/1996. L'utilizzo della risorsa idrica intercettata è subordinato all'ottenimento della concessione di cui al R.D. 1775/1933.

7. La modifica del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiore a 1 milione di mc e con altezza superiore ai 15,00 m, di cui al D.P.R. n. 1363/1959 e ss.mm.ii., a qualsiasi uso destinati, è assoggettata al permesso di costruire sulla base della presentazione di un progetto corredato di PA redatto secondo le normative nazionali vigenti e secondo le disposizioni del competente Ufficio Ministeriale.

Il progetto deve indicare la profondità massima di scavo, comunque non superiore a 2,00 m dal piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di 3,00 m dal livello massimo della falda acquifera. Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione della concessione di derivazione di cui al R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.

8. Le opere devono essere realizzate provvedendo ad adottare accorgimenti che possano rendere l'intervento compatibile con la condizione paesaggistico-ambientale circostante. E' vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola.

Il materiale di risulta deve essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari. Il progetto deve precisare la quantificazione e la destinazione dei terreni escavati e le relative opere di recinzione che consentano il passaggio della selvaggina.

9. Nel caso di utilizzo degli invasi per la pesca sportiva regolarmente autorizzati dagli organi competenti, è consentita la realizzazione di strutture di supporto a detta attività, realizzate in legno, in assenza di manufatti esistenti da recuperare. Entro un anno dalla cessazione dell'attività di pesca sportiva le strutture di supporto devono essere rimosse a cura e spese del titolare della proprietà. Qualora il titolare della proprietà non provveda, interverrà il Comune con rivalsa delle spese sullo stesso.

10. Il progetto per la realizzazione di invasi, laghetti artificiali e vasche di accumulo, deve essere corredato di uno studio idraulico che evidenzia la necessità o meno di un'area di protezione entro cui le acque degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono defluire senza creare rischi alle persone e agli edifici. Tale area, sia per grandezza che per forma deve essere definita dallo studio idraulico redatto sulla base delle caratteristiche orografiche della zona, della forma geometrica e dalla capacità degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo nonché dalla presenza di insediamenti o edifici ad uso abitativo. All'interno di tale area sono vietati interventi di NC e qualora vi siano insediamenti o edifici ad uso abitativo esistenti per i quali non può essere trovata soluzione alla sicurezza è vietata la realizzazione degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo.

11. I titolari della proprietà degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo, esistenti alla data di approvazione del PRG parte Strutturale, devono, entro due anni da tale data, redigere lo studio idraulico di cui sopra e definire l'eventuale area di protezione, nonché le necessarie opere idrauliche al fine di garantire la sicurezza alle persone e agli edifici. Nelle more della predisposizione di tale studio è fissata, a valle degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo, un'area di protezione non inferiore a 200 m dal punto più a valle dell'argine. All'interno di detta area è vietata ogni forma di edificazione o di intervento sugli edifici esistenti. Trascorsi i due anni senza che lo studio idraulico sia stato redatto, il Comune provvede con diffida alla sua redazione ed entro 6 mesi alla rimozione degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo o effettuare lo svuotamento dell'invaso e di mantenerlo privo di acqua. In attesa dello studio idraulico redatto dai proprietari degli invasi è fatto obbligo ai richiedenti dei titoli abitativi insistenti nei conii individuati nella Tavola 6.7 nonché insistenti nelle aree limitrofe ai corsi d'acqua posti a valle degli invasi di redigere lo studio idraulico propedeutico alla determinazione delle condizioni di sicurezza a fronte di fenomeni sormonto dell'invaso o di crollo dello stesso. La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale è disciplinata dalla L. R. n. 40/1989 e ss.mm.ii., dalla L. n. 584/1994 e dal D.P.R. n. 1363/1959.

12. Nel caso di utilizzo degli invasi per la pesca sportiva regolarmente autorizzati dagli organi competenti è consentita la realizzazione con nuova costruzione di strutture di supporto a detta attività realizzate in legno nei limiti di mq 50 di SUC in assenza di manufatti esistenti da recuperare, per un'altezza massima di colmo non superiore a ml 3,50. Non dovranno essere realizzate basamenti in cemento armato e altre superfici cementate. Entro tre mesi dalla cessazione dell'attività di pesca sportiva le strutture di supporto dovranno essere rimosse a cura e spese dell'esercente. Qualora lo stesso non provveda alla rimozione entro il termine sopraindicato sarà cura dell'Amministrazione comunale rimuovere dette strutture con rivalsa delle spese sullo stesso esercente.

Art. 36

Rinaturazione dei corsi d'acqua

Tali interventi comprendono tutte le attività svolte da soggetti pubblici e privati tesi al ripristino dell'ambiente e delle sue componenti vegetazionali e naturalistiche lungo i corsi d'acqua che hanno subito un intervento di trasformazione territoriale. Essi riguardano:

1. la messa a dimora di specie arbustive o arboree autoctone anche in forma di siepi e filari nel rispetto delle norme previste dal PTCP;
2. l'apertura di percorsi pedonali equestri o ciclabili;
3. la costruzione di attrezzature per la sosta (tavoli, panche, ed altre strutture rimovibili, esclusi capanni o altri annessi coperti);
4. il consolidamento di scarpate e terrapieni attraverso le seguenti tecnologie di ingegneria naturalistica:
 - inerbimento;
 - messa a dimora di specie arbustive o arboree;
 - gradonate con talee e/o piantine;
 - cordonata;
 - viminata o graticciata;
 - fascinata;
 - copertura diffusa con astoni;
 - grata in legname con talee;

- gabbione con talee;
- sistemazione con reti e stuoie in materiale biodegradabile.

Art. 37

Vincolo idrogeologico

1. Dette aree, perimetrare nel PRG parte Strutturale tav CCP6, sono soggette al vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267 e al regolamento 16 maggio 1926 n.1126 (approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.3267/23).
2. La compatibilità degli interventi edilizi che interessano le aree sottoposte a vincolo idrogeologico è certificata da professionisti competenti in materia in conformità alla L.R. 1/2015 art. 127 Certificazioni in materia idrogeologica e di scarichi.

Capo IV Disciplina per la tutela delle acque sotterranee e della vulnerabilità degli acquiferi

Art. 38

Salvaguardia della falda acquifera sotterranea e Classificazione dei corpi idrici sotterranei

Si definiscono acque sotterranee tutte le manifestazioni della circolazione idrica ubicate nel sottosuolo, sia a livello ipodermico che profondo, ivi comprese le manifestazioni di sorgente.

Le aree corrispondenti ai corpi idrici sotterranei sono classificate, ai sensi del D.Lgs. 11/05/1999 n. 152, dall'ARPA sulla scorta dei rilevamenti effettuati dal 1998 al 2001 nelle corrispondenti classi d'appartenenza;

- classe 1: acque con pregiate caratteristiche idrochimiche ed impatto antropico nullo o trascurabile;
- classe 1: acque con buone caratteristiche idrochimiche ed impatto antropico ridotto;
- classe 2: acque con caratteristiche idrochimiche con segnali di compromissione ed impatto antropico significativo;
- classe 3: acque con caratteristiche idrochimiche scadenti ed impatto antropico significativo.
- classe 4: impatto antropico nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del valore della classe.

Tali aree saranno oggetto in sede di piani attuativi e piani di settore, di adeguate previsioni nella normativa di trasformazione dei suoli, con particolare riferimento al controllo della loro permeabilità rispetto al rischio di percolamenti inquinanti.

art. 39

Vulnerabilità degli acquiferi

Il PRG parte Strutturale del Comune di Tuoro indica e riporta ai fini della tutela e della promozione di salvaguardia riporta i diversi gradi di vulnerabilità degli acquiferi:

a) **acquiferi caratterizzati da vulnerabilità all'inquinamento elevata ed estremamente elevata:**

1. zone di rispetto dei punti di captazione dei pozzi idropotabili (Fascia di rispetto Pozzi Tav CCP6) : In queste aree è vietata ogni forma di escavazione, perforazione, installazione di impianti, manufatti e attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alle risorse acquifere. Sono inoltre vietati :

- la lavorazione nonché l'accumulo e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere e di sostanze chimiche pericolose e/o radioattive.
- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. E' fatta salva l'adozione di accorgimenti tecnici volti a perseguire gli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee individuati dall'art. 73 del Dlgs 152/2006 e smi e dalla DGR n. 1171/2007. In tutto il territorio rurale e nel caso di insediamenti non allacciabili ad una rete di pubbliche fognature recapitanti ad un depuratore, la costruzione di edifici abitativi, o il recupero ad uso abitativo di edifici preesistenti, sarà subordinata ad indagine preventiva sulla permeabilità locale del suolo e all'assunzione di provvedimenti tecnici atti a garantire contro i rischi, anche accidentali, di inquinamento delle acque sotterranee e del suolo. Escluse le zone di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile esistenti come definite dall'art. 94, c.4, del Dlgs 152/2006, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche all'interno di corpi idrici superficiali, come definiti dall'art. 2, comma m) della DGR n. 1171/2007, e al suolo potranno essere effettuati dopo preventiva depurazione che garantisca l'abbattimento entro i termini di legge degli inquinanti biologici (BODS, COD, Ntot, Porg, ecc.). In particolare l'autorizzazione allo smaltimento in corpi idrici superficiali e al suolo dopo depurazione dovrà sottostare ad una attenta analisi da parte di un tecnico abilitato che individui le condizioni geologiche e idrogeologiche del sito (individuazione di un corpo riceettore, profondità della falda freatica, permeabilità dei terreni nei primi due-tre metri a partire dal piano di campagna) e ne dimostri la fattibilità nel rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia e tutela delle acque dall'inquinamento. Il sistema depurativo dovrà consentire le necessarie opere di pulizia periodica e manutenzione, il ciclo di depurazione dovrà essere del tipo trattamento primario in fossa Imhoff, secondario in filtro percolatore aerobico o similare per le acque scaricate in corpo idrico superficiale, con la aggiunta di un trattamento terziario in trincea drenante per l'acqua dispersa al suolo al fine

di restituire, in uscita, un'acqua con i parametri specifici stabilmente nei limiti prescritti dalla tabella 6 della DGR 1171/2007.

- l'accumulo in aree scoperte e non adeguatamente impermeabilizzate di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;
- Lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi, salvo che vengano impiegati sulla base di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità degli acquiferi.
- il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 70 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
- la dispersione al suolo di acque meteoriche provenienti dalle strade asfaltate e/o pavimentate, che devono essere convogliate in corsi d'acqua superficiali;
- la dispersione al suolo di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree scoperte dei parcheggi per automezzi pesanti, dei centri di rottamazione, degli impianti per la distribuzione di carburanti, degli autolavaggi dei trattori e di tutte quelle aree in cui vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte. Tali aree devono essere adeguatamente impermeabilizzate e le acque devono essere raccolte ed inviate ad impianti di depurazione;
- aree cimiteriali;
- l'infossamento di carcasse di animali;
- apertura di cave che possano essere in connessione con la falda;
- la realizzazione di invasi e di laghetti a fossa che portino all'emergenza della falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- la realizzazione di pozzi per acqua con profondità superiore a 30 mt che comunque vadano ad intercettare più falde sovrapposte;
- gestione dei rifiuti;
- pozzi perdenti;

Sono vietati anche gli scarichi in acque superficiali e deve essere garantito che, in tutte le condizioni di portata dei corsi d'acqua, siano rispettate le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2, parte III, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Qualora tali condizioni non vengano rispettate si devono attuare interventi di depurazione ed attenuazione degli scarichi.

Nel caso di realizzazione di nuove opere di emungimento ad uso potabile, le relative aree di rispetto dovranno essere individuate sulla base di studi geologici e idrogeologici atti ad accertare e la compatibilità con l'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento ai sensi del DM 11/03/1988. In mancanza di tali studi l'area di rispetto dovrà avere un raggio di almeno 200 metri. In fase di realizzazione delle opere dovranno essere adottati criteri costruttivi atti ad evitare la contaminazione della falda oggetto di emungimento da possibili inquinanti idrovesicolati dalla superficie. Per la realizzazione di nuove opere di emungimento destinate ad uso potabile le relative aree di salvaguardia dovranno essere accompagnate da studi geologici volti ad accertare la compatibilità con l'acquifero secondo quanto previsto dal DLGS 152/2006. In queste aree le indagini geologiche geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggi, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda. I proprietari delle aree di rispetto sono tenuti alla regimazione idrogeologica, al fine di prevenire dissesti idrogeologici e idraulici, ovvero il rischio di inquinamento a causa del ruscellamento di acque superficiali.

b) Acquiferi caratterizzati da vulnerabilità all'inquinamento da media ad alta

In queste aree devono essere revisionate le normali pratiche agronomiche al fine di prevenire la dispersione di fitofarmaci e nutrienti nell'acquifero applicando le disposizioni del DM 19 aprile 1999 – Approvazione del codice di buona pratica agricola-. Deve essere limitato lo smaltimento di liquami zootecnici. Non devono effettuarsi scarichi di sostanze inquinanti in acque superficiali o deve essere comunque garantito che nelle zone in cui il corso d'acqua interagisce con le falde idriche vengano rispetta-

te le condizioni di qualità indicate nell'allegato 2 parte III del Dlgs 152/2006. In queste aree le indagini geologiche geotecniche per nuove costruzioni dovranno essere basate su sondaggio, prove e rilievi al fine di poter evidenziare possibili interazioni tra fondazioni e livello della falda.

c) Acquiferi caratterizzati dal vulnerabilità all'inquinamento bassa o molto bassa

In queste aree non sussistono vincoli per le attività insediate o da insediare fatte salve le verifiche puntuali. Non sono previste limitazioni d'uso per il suolo salvo che per il controllo del ruscellamento superficiale verso aree a vulnerabilità più elevata, nel quale caso le acque superficiali devono rispettare le condizioni di qualità indicate nell'all. 2 parte III del Dlgs 152/2006.

Art. 40

Impianti di smaltimento isolati privati

1. Gli insediamenti di civile abitazione e produttivi isolati che non hanno la possibilità di smaltire le acque reflue nella pubblica fognatura dovranno attenersi ai contenuti del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal D.Lgs 258/2000. Nelle aree a vulnerabilità degli acquiferi elevata e molto elevata indicate nella carta idrogeologica è preferibile ricorrere alla pratica della fitodepurazione o subirrigazione drenata la cui fattibilità e compatibilità geologico – ambientale dovrà scaturire da un appropriato studio.

Art. 41

Pozzi di captazione privati.

1. La realizzazione di opere per la captazione di acque sotterranee attraverso la perforazione di pozzi dovrà attenersi ai contenuti espressi nelle Normative attualmente vigenti ed in particolare alla indicazioni relative alla fascia di rispetto per i pozzi idropotabili di cui all'art. 39 let a n. 1 delle presenti NTA e alle indicazioni delle dell'art.10 delle NTA del PS2 Piano Stralcio del Lago Trasimeno. E' consentita l'escavazione di nuovi pozzi per uso industriale solo in presenza di particolari e comprovate necessità di maggiori apporti idrici legati alle esigenze tecnico- produttive.

2. E' consentita l'escavazione di nuovi pozzi per uso agricolo solo se previsti all'interno del Piano aziendale in presenza di particolari e comprovate necessità di maggiori apporti idrici legati alle esigenze tecnico- produttive.

Capo V Disciplina della qualità dell'Aria

Art. 42

Sistemi di controllo del traffico e della qualità dell'aria

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Tuoro sul Trasimeno formula analisi e indicazioni progettuali di indirizzo ai fini di un bilancio ambientale tra le opportunità della pianificazione e le qualità delle attività sul territorio e la loro influenza sulla qualità dell'aria.

Le misure di compensazione si mettono in atto attraverso l'inserimento nelle aree verdi a ridosso della viabilità urbana ed extraurbana e di eventuali attività produttive rumorose, di barriere vegetali e terrapieni piantumati con funzione oltre che di abbattimento delle sostanze inquinanti anche di limitazione del rumore .

La valutazione puntuale e continua dei livelli di concentrazione dei diversi inquinanti e dei possibili effetti negativi sulla salute si attua secondo il DPCM 28 Marzo 1983 "limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria e dell'ambiente esterno".

Ai sensi del Parere Ambientale Favorevole di cui alla procedura VAS relativa al PRG parte Strutturale approvata con Det. 4790/2012 della Provincia di Perugia il Comune di Tuoro dispone con separati atti il Piano di Monitoraggio Ambientale Dettagliato (L.R. 12/2010 art. 13)

Art. 43

Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti da traffico veicolare

La limitazione dell'inquinamento da traffico veicolare è promossa dal PRG attraverso la realizzazione e la cura di dispositivi architettonici e vegetali lungo la viabilità principale urbana e extraurbana, ovvero autostradale. Nella manutenzione e nella progettazione stradale va salvaguardata e conservata la vegetazione arborea esistente, mediante rilevamento di specie e posizione e va integrata ed inserita nel tracciato stradale anche ai fini panoramici.

La costruzione o la totale trasformazione delle superfici di carreggiata e di scarpata stradale è strumento di compensazione delle emissioni inquinanti mediante due tipi di misure:

1. Modellamento e un rinverdimento delle scarpate e delle strisce ai margini delle strade secondo adeguati criteri naturalistici; La riduzione del carico inquinante è conseguita mediante un'adeguata piantagione di alberi e siepi compatte che costituiscano ostacoli alla diffusione delle sostanze nocive mediate filtrazione soprattutto delle polveri contenenti piombo, abrasione di freni, pneumatici ecc..
2. Si dovranno creare piantagioni di schermo contro il rumore e le immissioni in atmosfera di gas con larghezza sufficiente ad assicurarne l'efficacia .
3. Divieti e limiti alle utilizzazioni agricole per escludere rischi di inquinamento dei prodotti alimentari.

Il PRG parte Strutturale prevede la realizzazione dei dispositivi di limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti nelle fasce di progetto della viabilità destinate alla indicazione esecutiva dei tracciati. Il PRG parte Operativa traduce in previsioni normative e progettuali i dispositivi vegetali di compensazione delle emissioni inquinanti.

Art. 44

Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico

Il Comune di Tuoro sul Trasimeno è dotato di piano di classificazione acustica dell'intero territorio comunale con l'indicazione dei livelli di rumorosità massimi ammissibile per ciascuna zona. Gli interventi edilizi disciplinati dal PRG parte Strutturale e parte Operativa sono realizzati in conformità alle previsioni della zonizzazione acustica vigente e alla normativa regionale sovraordinata L.r. 1/2015 Titolo VI Capo V Disposizioni per il contenimento e la riduzione dall'inquinamento acustico e RR. 2/2015 Titolo III Norme regolamentari per il contenimento e la riduzione dall'inquinamento acustico.

Capo VI Beni Culturali, Storici e del Paesaggio

Art. 45

Parco Regionale del Trasimeno

1. Il PRG parte Strutturale definisce come parco regionale del Trasimeno l'area del lago Trasimeno e parte delle sponde, già individuato dal D.lgs 42 del 2004 art.142 comma1 lett. f (ex D.lgs 490 del 1999, art.16 comma1, lettera f). Obiettivo della pianificazione urbanistica è la tutela delle qualità storiche, naturali e ambientali e il recupero degli insediamenti urbani e turistici esistenti all'interno del perimetro del Parco regionale.

Per la gestione dell'area dedicata a parco la normativa paesaggistica di riferimento è quella definita dal Piano del parco come stabilito dal comma 7 dell'art. 12 della L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art.39 PTCP).

Art. 46

Viabilità di interesse storico-archeologico e Strade Panoramiche

La viabilità storica è oggetto di tutela delle previsioni urbanistiche come risorsa fisica del territorio e di strumento di connessione fra i centri del territorio e chiave di lettura dello spazio da questi costruito (Tav CCP1). In conformità alle indicazioni del PTCP Perugia Elaborato A.3.3 si riportano nel PRG parte Strutturale le seguenti indicazioni:

1. Viabilità storica confermata dalla rete principale attuale:
 - a. tutela e valorizzazione di tale viabilità e delle sue trasformazioni anche con la salvaguardia della percorribilità di parti di tracciato dismesso;
2. Viabilità storica minore:
 - b. tutela e valorizzazione di tale viabilità attraverso il recupero funzionale a fini ambientali e d'uso compatibili;
 - c. riuso della viabilità storica garantendo il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive originali e/o ripristinando le eventuali caratteristiche perdute, escludendo interventi di asfaltature e/o depolverizzazione del manto superficiale;
 - d. salvaguardia fisica e di percorribilità dei tracciati rurali e urbani, per la lettura del territorio e del paesaggio attuale, quale elemento di persistenza nel paesaggio trasformato;
3. Viabilità panoramica principale:
 - a. prevedere adeguate fasce di rispetto delle visuali, di ampiezza non inferiore a mt 100, disciplinandone gli interventi possibili, vietando in esse la zona di nuovo impianto, la trasformazione o l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente sarà consentito qualora non siano di ostacolo o limitino la godibilità delle vedute panoramiche;
 - b. vietare lungo il tracciato l'allestimento di cartelli pubblicitari e la realizzazione di depositi di materiali.

Il PRG parte Operativa può individuare e promuovere progetti di valorizzazione paesaggistica di tali infrastrutture ed ambiti e prescrivere in sede di redazione di piani attuativi pubblici e/o privati approfondimenti di consistenza dei tracciati di cui al punto 1 e 2.

Art. 47

Vedute, Coni visuali, Aree Studio e Aree di rispetto

Il cono visuale viene considerato veicolo di primaria importanza per la formazione e la conservazione dell' "immagine dell'Umbria", che si basa su un rapporto molto stretto tra naturalità e storia, risorsa fondamentale della ragione stessa (Tav CCP1).

In conformità alle indicazioni del PTCP di Perugia elaborato A.3.4 si riportano nel PRG parte Strutturale l'individuazione dei coni visuali per fonti di riferimento (iconografiche, letterarie e storiche) e per consistenza dei caratteri originari (conservazione, conservazione parziale, trasformazione parziale e trasformazione).

1. Il PRG parte Strutturale tutela nelle scelte fondamentali di piano le vedute e i coni visuali sia nella indicazione dei luoghi di nuove previsioni urbanistiche sia nelle altezze massime consentite in prossimità degli oggetti di cono visuale e dei percorsi di veduta.

2. Il PRG parte Operativa può individuare e promuovere progetti di valorizzazione paesaggistica delle vedute e dei coni visuali e prescrivere in sede di redazione di piani attuativi pubblici e/o privati approfondimenti

di consistenza dello stato di fatto e di simulazione delle eventuali modifiche delle vedute e dei coni visuali nel progetto.

3. All'interno delle aree di studio di cui all'art. 17 L. R. 27/2000 - PUT, individuate dal PRG parte Strutturale (Tav CCP1) sono consentiti solo interventi che non alterino l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente e quelli ricompresi in piani pubblici di settore e di aree di valenza regionale. Entro tali zone le trasformazioni edilizie del territorio ammesse dal L. R. 1/2015, Titolo IV, Disposizioni generali per la tutela e l'uso del Territorio, sono assoggettate al parere della Commissione comunale per la qualità architettonica e del Paesaggio di cui alla L. R. 1/2015 art. 112.

4. Aree di Rispetto. Il PRG parte Operativa può indicare e perimetrare particolari aree di rispetto e di tutela anche per il territorio agricolo, al fine di disciplinare caratteri e finiture delle opere pertinenziali consentite.

Art. 48

Beni immobili di interesse storico-architettonico e culturale

I beni immobili di interesse storico-architettonico e culturale di cui alla L. R. 1/2015 art. 89 c. 4 vengono indicati nel Piano Regolatore Generale del Comune di Tuoro parte Operativa e a titolo indicativo riportati nella parte Strutturale nell'elaborato "carta dei contenuti paesaggistici 2".

Per ogni intervento che interesserà gli immobili interessati da questo vincolo si deve informare la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, ai sensi del D.Lgs 42/2004 art.146, il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale concernente le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubbliche che private.

Art. 49

Beni culturali e ambientali

1. Le aree di particolare interesse paesaggistico di cui al D.lgs 42 del 2004 art.142 sono tutelate per legge. Il PRG parte Strutturale individua dette aree nelle carte dei contenuti paesaggistici CCP2 e CCP4.

2. Nel territorio di Tuoro sul Trasimeno sono individuati beni culturali sottoposti alla tutela del vincolo diretto secondo l'art. 10 del D.lgs del 42 del 2004 commi 1 e 10 e al vincolo indiretto secondo l'art. 45 del D.lgs 42 del 2004.

In tali casi:

- a. si deve informare la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale concernente le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione edilizia ed urbanistica sia pubbliche che private;

A puro titolo indicativo viene riportato riepilogo degli immobili soggetti a vincolo diretto:

Nome Luogo	Decreto	Foglio	particelle	legge
Castello di monte Gualandro	11-lugl-1991	10	4-5	1089/1939
Castello Guglielmi	23-mag-1992	29	147-148-142-143-144-145-146-149-150-151-152-153-138-185-188-154-191	1089/1939
Dogana	19-dic-2002	23	76-1122-1126-1129	490/1999 art.2 comma1, lett. a
Torale	6-feb-1993	19	50-54-55-56-57-58-A	1089/1939
Palazzo Benini-Squarti-Perla	7-giu-1999	29	66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-210-211-212-213-217-253-80-87-164-165-166-167-168	1089/1939
Vocabolo Casini	13-giu-2007	12	146 C.F- sub 1Cf 146 C.F- sub 2Cf	D.lgs 42/2004 art.10 comma1
Palazzo	12-feb-2007	12	1022 C.F 1065 C.F	D.lgs 42/2004 art.10 comma1
Vocabolo Prato	12-feb-2007		1062 C.F sub 2 C.F 1063 C.F sub 2 C.F 131 C.F sub 1 C.F 131 C.F sub 2 C.F 131 C.F sub 3 C.F	D.lgs 42/2004 art.10 comma1
Vocabolo due Torri	12-feb-2007	21	77 C.F sub 1 C.F 77 C.F sub 2 C.F	D.lgs 42/2004 art.10 comma1
Località S. Lucia	12-feb-2007	16	48	D.lgs 42/2004 art.10 comma1

Palazzo del Capra e Torino	27-02-2007 (Capra) 12-feb-2007	12	100 C.F 101 C.T 99 C.T	D.lgs 42/2004 art.10 comma1
Fossatello	12-feb-2007	12	103 C.F sub 1C.F 103 C.F sub 2C.F 103 C.F sub 3C.F	D.lgs 42/2004 art.10 comma1

b. A puro titolo indicativo viene riportato riepilogo degli immobili soggetti a vincolo indiretto:

Nome Luogo	Decreto	Foglio	particelle	legge
Dogana	20-mag-1994	22	54-57-58-190-59-80-62	1089/1939 art. 21 oppure 490/99 art.49
Dogana	20-mag-1994	23	44-77-78-79-80-81-82-135- 136-176-175-155-220	1089/1939 art. 21 oppure 490/99 art.49
Pieve confini	5-dic-2002	23	1123-1124-1125-1117- 1118-1119-1120-1116- 11127-1128-1121	
Villa Vecchi-Villa Tonon	1-ago-1996	13	1503-797-1504-909-955- 965-246-989-970-957-968- 902-903-196-545-192-388- 195-197-196-199-911-248- 972-971-973-270-915-912- 913-914	1089/1939 art. 21 oppure 490/99 art.49
Villa Vecchi-Villa Tonon	1-ago-1996	17	574-573-572-1-190-189	1089/1939 art. 21 oppure 490/99 art.49
Villa Vecchi-Villa Tonon	1-ago-1996	14	29-24-25-26	1089/1939 art. 21 oppure 490/99 art.49

Art. 50

Classi di indirizzo tutela aree naturalistiche e siti di interesse comunitario

Nell'elaborato "CCP3, Carta dei contenuti paesaggistici 3" del PRG parte Strutturale sono individuati i perimetri dei Siti di interesse comunitario (S.I.C.) e delle Zone di protezione speciale (Z.P.S.) di cui all'art. 13 del PUT ed il D.lgs. 251 del 16 agosto 2006.

1. In tali aree sono ammessi tutti gli interventi che hanno come scopo principale la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche sociali culturali che contribuiscono all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole e compatibile sul territorio comunale.

2. Tutti i Piani ed i progetti ricadenti nei siti di cui al presente articolo debbono essere sottoposti a valutazione d'incidenza secondo le normative vigenti e, in particolare, in conformità al DPR. 357 del 8/09/97, e ai sensi delle disposizioni della L.R. 12/2010 e smi.

2bis. All'interno dei siti "Natura 2000" non è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di infrastrutture viarie e tecnologiche non finalizzate al miglioramento della qualità naturalistica presente, fatto salvo quanto previsto per il parco naturale di Punta Navaccia.

2tris. Il PRG parte Strutturale prevede per i SIC una fascia di rispetto minima di 100 ml dal perimetro fondiario all'interno della quale non è consentita la realizzazione di nuovi edifici, la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo e di tipo biologico. L'eventuale realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e

la realizzazione di infrastrutture viarie pubbliche e private sono soggette in tali fasce di rispetto a verifica relativamente alle procedure di valutazione e impatto ambientale ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti. Sono consentiti all'interno della fascia di rispetto sugli edifici esistenti gli interventi di MO, MS, OI, RC .

3. Sono esclusi dalla procedura relativa alla valutazione di incidenza:
 - a. gli interventi, su edifici esistenti, di MO, MS, OI, RC, RE, e il mutamento della destinazione d'uso, effettuati all'interno delle macrozone, che non siano riferibili a edifici quali castelli, palazzi storici, chiese, edifici monumentali e a condizione che sia esclusa, da parte del progettista, la presenza di specie di interesse comunitario;
 - b. gli interventi ricadenti nelle macrozone, relativi a MO, MS e riqualificazione di infrastrutture a rete e impianti tecnologici esistenti, oltre alle OP all'interno di aree e lotti già edificati, nonché, per l'intero territorio comunale, gli interventi di MO delle infrastrutture stradali;
 - c. gli interventi, su edifici esistenti di MO, MS, OI, RC, e il mutamento della destinazione d'uso, all'esterno delle macrozone, che non comportino l'insediamento di nuove attività con emissioni inquinanti nell'atmosfera o acustiche che possano recare disturbo alle specie faunistiche e vegetazionali presenti all'interno dei siti "Natura 2000" , nonché gli interventi riferibili alla L.R. 1/2015 art. 133 c.1 let. a, per i quali è previsto l'esonero dal contributo di costruzione, purché tali interventi non siano riferibili a edifici quali castelli, palazzi storici, chiese, edifici monumentali e a condizione che sia esclusa, da parte del progettista, la presenza di specie di interesse comunitario⁰⁹⁸⁷⁶
 - d. gli interventi di NC e RU, da realizzare all'interno delle macrozone, nonché quelli previsti da piani attuativi approvati all'entrata in vigore del DPRR 357/1997 e successive integrazioni.

4. Il PTCP inserisce le aree di elevato ed elevatissimo valore naturalistico ed ambientale nella classe 4, nell'elaborato " CCP1, carta dei contenuti paesaggistici1". La classe 4 racchiude le porzioni del territorio naturalisticamente più pregiate, da un punto di vista faunistico, di elevato valore geologico e/o naturalistico ambientale. All'interno di questa ampia categoria sono state create due sottoclassi:

- a. La sottoclasse 4a contiene zone di elevato interesse naturalistico: aree faunistiche segnalate, aree ad elevata diversità floristico-vegetazionale , geotopi estesi. In tali aree il PRG dovrà subordinare qualsiasi tipo di previsione urbanistica al prevalente interesse conservazionistico del patrimonio biocenotico presente; tale interesse risulta incompatibile con previsioni di aree di completamento, qualora in contrasto con gli obiettivi di tutela dell'art. 12 del PUT.(PRG parte Strutturale: "Carta dei contenuti paesaggistici 1")
 - b. La sottoclasse 4b contiene aree ad elevatissimo interesse naturalistico: siti "Natura 2000",SIC, SIR, ZPS, oasi di protezione faunistica e singolarità geologiche. In dette aree è vietata la realizzazione di nuovi edifici. Il PRG deve verificare la consistenza del patrimonio edilizio esistente su cui sono ammessi gli interventi di cui alle lettere MO, MS, RC e definire i criteri di mitigazione per gli eventuali interventi di RE e RU ammessi nel rispetto del comma 3 dell'art. 12 del PUT.
6. Per quanto riguarda le singolarità geologiche, come espresso nell'art. 38 comma 4 del PTCP di Perugia:
- a. è vietata l'alterazione delle caratteristiche vegetazionali eventualmente presenti, l'eliminazione degli esemplari botanici e la trasformazione delle associazioni vegetali;
 - b. sono vietate tutte le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica, nonché ambientale che possano pregiudicare detti beni.

7. Il PRG, al fine di garantire la effettiva massima tutela, dei siti "Natura 2000" o delle loro parti, non ricompresi all'interno di aree di particolare interesse naturalistico - ambientale (art. 14 L. R. 27/2000 - PUT) ovvero di aree di elevata diversità floristico vegetazionale (art. 12 L. R. 27/2000 - PUT), individua per questi una adeguata fascia di rispetto e ne determina la disciplina.

8. Le opere pubbliche e di interesse pubblico, nonché le infrastrutture viarie devono essere sottoposte a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e relativi atti di recepimento e/o nei casi previsti dal D.P.C.M. 377/88, allegati A e B D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e L. R. 11/98 ed ai sensi del DPR 357/1997 e successive integrazioni, e a valutazione di impatto ambientale che ne verificano la compatibilità sulle componenti naturali dei SIC.

Art. 51

Rete Ecologica Regionale RERU

Il PRG parte Strutturale del comune di Tuoro recepisce le indicazioni della Rete Ecologica Regionale Umbra (L. R. 1/2015 art. 81, 82). In particolare individua nella tav. CCP3, Carta dei Contenuti Paesaggistici 3, le componenti

corridoi e pietre di guado (habitat e connettività). In corrispondenza ai corridoi e pietre di guado habitat il PRG parte Strutturale ha individuato in modo fondiario le zone di vegetazione ripariale al fine di garantire la connessione tra le unità regionali di connessione ecologica (habitat e connettività) e il lago Trasimeno.

1. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.

2. Nei corridoi e pietre di guado habitat è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricoli e silvicolture o per l'esecuzione di opere pubbliche e private. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

3. Nei corridoi e pietre di guado Habitat è vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione ripariale se non per gli interventi di intersezione dei tracciati stradali e ferroviari ciclopedonali, pubblici e privati. I filari urbani esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. L'abbattimento di una pianta è consentito solo per motivi di pubblica sicurezza o per malattia in tal caso dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di sostituzione completa di un filare esistente per malattia o per fine turno dovrà essere impiantato un nuovo filare della stessa specie ovvero di specie diversa scelta tra quelle presenti lungo i viali urbani.

Capo VII Disciplina del Territorio Rurale

Art. 52

Finalità e componenti dello spazio rurale

1. Si definisce lo spazio rurale come la parte del territorio regionale comprendente le aree agricole e le aree boscate, caratterizzata da edifici sparsi, non compresi negli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi di cui alle norme regolamentari Titolo II, Capo I, Sezione IV, "Situazioni Insediative", nonché ricomprendente gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici-paesaggistici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell'insediamento e della modellazione del territorio.
2. La finalità dello spazio rurale è quella di favorire l'uso, coordinato e sostenibile, delle risorse naturalistiche e antropologiche e di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio, e per la conservazione degli aspetti storici e culturali. In particolare l'attività volta a promuovere, costruire e sviluppare filiere produttive di beni e di servizi nei settori agro-alimentari, turistico, culturale, ambientale e artigianale.
3. Le componenti naturalistiche presenti nel territorio di Tuoro sul Trasimeno sono:
 - a. Le aree boscate
 - b. I Corsi d'acqua
4. Le componenti relative all'uso del suolo sono:
 - a. Le aree agricole di pregio
 - b. Le aree agricole
 - c. Le aree agricole di connessione
5. le componenti relative alle forme insediative sono:
 - a. insiemi insediati di fabbricati rurali
 - b. Fabbricati rurali sparsi
 - c. I beni culturali di interesse storico-architettonico e culturale sparsi

Art. 53

Divisione e classificazione delle zone agricole

In conformità ai caratteri produttivi e insediativi del territorio agricolo il Piano Regolatore generale del Comune di Tuoro sul Trasimeno, parte Strutturale, individua le seguenti zone del territorio agricolo:

- a. Le aree agricole
- b. Le aree agricole di pregio
- c. Le aree agricole di connessione

Art. 54

Aree agricole

Le aree agricole, insieme alle aree agricole di pregio e alle aree agricole di connessione, costituiscono la Componente dello Spazio Rurale del territorio comunale di Tuoro sul Trasimeno.

1. La trasformazione edilizia delle Aree Agricole nello Spazio Rurale è disciplinata dalla L.R. 1/2015 art. 88, 89, 90, 91.

2. Nelle lavorazioni dei terreni, al fine di prevenire fenomeni di erosione superficiale e di trasporto solido, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. le lavorazioni dovranno essere eseguite preferibilmente quando i terreni sono in tempera;
- b. nelle lavorazioni a ritocchino dovranno essere eseguiti dei solchi trasversali adeguati per il contenimento del deflusso superficiale delle acque;
- c. in prossimità di strade comunali e/o vicinali di interesse si dovrà lasciare non lavorata una fascia di terreno non inferiore ad 1,50 m dall'argine dell'appezzamento;
- d. nelle colture arboree permanenti le lavorazioni dovranno essere sostituite dall'inerbimento controllato.

3. Gli interventi edificatori dovranno rispettare comunque le prescrizioni previste nelle diverse Udp del Sistema del Paesaggio.

Art. 55

Aree agricole di pregio

Le zone agricole di pregio sono individuate dal PRG parte Strutturale del comune di Tuoro sul Trasimeno ai sensi dell'art. 20 del PUT sono aree con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario; le aree agricole di pregio corrispondono anche ai fini normativi alle aree di particolare interesse agricolo di cui alla L. R. 1/2015 art. 92.

1. Le aree agricole di pregio, recepite e disciplinate nel P.R.G., parte Strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo che per la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, ovvero per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica. Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purché non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate nel P.R.G. parte Strutturale "CCU, Carta dei contenuti urbanistici".

2. Le zone agricole di particolare interesse agricolo sono aree con prevalente funzione di conservazione del territorio e del paesaggio agrario; le eventuali zone agricole di salvaguardia in area extraurbana indicate dal Piano Regolatore parte Strutturale sono aree con prevalente funzione di conservazione del territorio e delle colture e tutela del paesaggio agrario.

Art. 56

Aree agricole di connessione e verde ripariale

1. Il PRG parte Strutturale individua all'interno e/o in margine delle macroaree urbane le zone di verde agricolo di connessione, particolari aree agricole comprese ai margini di macroaree urbane per le quali non è possibile una nuova definizione urbanistica nello spazio urbano ma è opportuna la conservazione del regime agricolo del territorio (tav CCU, carta dei Contenuti Urbanistici). 1. La trasformazione edilizia delle Aree Agricole di connessione è disciplinata dalla L.R. 1/2015 art. 88, 89, 90, 91.

2. Il verde agricolo di connessione corrisponde dal punto di vista normativo alle zone agricole del territorio comunale ed è disciplinato relativamente a norme d'uso ed edificabilità nella parte Operativa del PRG.

3. Le aree di vegetazione ripariale individuate nel carta del progetto di Piano Strutturale (Tav CCU, Carta dei Contenuti Urbanistici; Tav CCP4, carta dei contenuti paesaggistici 4) sono elementi arborei isolati o raggruppati in filare, formazioni lineari o puntiformi che insistono ai margini delle strade del territorio comunale, lungo i corsi d'acqua e fossi all'interno del territorio agricolo e del territorio urbanizzato. Il Piano Regolatore parte Strutturale promuove la conservazione anche finalizzata alla costituzione della rete e della continuità dei corridoi ecologici sul territorio comunale.

4. E' vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione ripariale se non per gli interventi di intersezione dei tracciati stradali e ferroviari ciclopedonali, pubblici e privati. I filari urbani esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie. L'abbattimento di una pianta è consentito solo per motivi di pubblica sicurezza o per malattia in tal caso dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di sostituzione completa di un filare esistente per malattia o per fine turno dovrà essere impiantato un nuovo filare della stessa specie ovvero di specie diversa scelta tra quelle presenti lungo i viali urbani.

Le aree di vegetazione ripariale e di filari arborei sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le destinazioni urbanistiche e per le aree agricole adiacenti. Sono ammessi gli interventi sulla vegetazione indicati nella normativa generale di indirizzo per il territorio rurale.

art. 57

Oliveti

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni agricole, rappresentano un elemento identitario del territorio umbro e sono disciplinati dalla L.R. 1/2015 art. 94 (vedi tav CCP4)

2. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

3. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

- a. qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;
 - b. qualora per eccessiva fittezza dell'impianto possano arrecare danni all'oliveto;
 - c. per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 - d. per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.
4. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18.

Art. 58 **Aree boscate**

1. Sono aree boscate o boschi le aree coperte da vegetazione arbustiva ed arborea come definite dal Testo Unico regionale per le Foreste L. R. 28/2001 art. 5. Le aree boscate sono altresì disciplinate dalla L.R. 1/2015 art. 85. I boschi sono individuati dal Piano Regolatore generale nell'Elaborato: "Tav CCU, Carta dei contenuti urbanistici; Tav CCP4, Carta dei contenuti paesaggistici 4" del Progetto di Piano Strutturale con riperimetrazione effettuata sia in sede di redazione Piano Strutturale (Quadro conoscitivo) nella tavola 1.1 "uso del suolo" che con gli accertamenti di cui alla DGR Umbria 1098/2005.
2. In tali aree si recepiscono le norme degli art. 36 lett.d e art. 39 comma 7 del PTCP della Provincia di Perugia, relative alla "Tutela e alla valorizzazione del patrimonio forestale", (sono ammessi gli interventi descritti ai commi 2, 3, 4, 5), le norme dell'art. 15 della L. R. 27/2000 relative alle "aree boscate" e le indicazioni del "Testo unico regionale per le foreste" ovvero L. R. 28/2001.
3. La verifica di ulteriori scostamenti tra stato di fatto e pianificazione urbanistica, anche su richiesta del titolare della proprietà, è eseguita in conformità alla DGR Umbria 1098/2005.
4. Le fasce di transizione delle aree boscate in area extraurbana nel territorio comunale di Tuoro sul Trasimeno sono fasce di rispetto esterne di m 30 misurate a partire dal perimetro dell'area boscata. La fascia di rispetto è individuata con prescrizione Mibact contenuta nel Parere Ambientale Favorevole di cui alla procedura VAS relativa al PRG parte Strutturale approvata con Det. 4790/2012 della Provincia di Perugia.
5. Le fasce di transizione sono comunque computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone confinanti con le aree boscate.
6. Le aree boscate che ricadono all'interno delle macrozone dello spazio urbano, delle macrozone dei centri rurali e delle macrozone monofunzionali, costituiscono una continuità ambientale ed ecologica e concorrono alla formazione delle aree libere di importanza ecologica. Per tali aree, comunque, si applicano integralmente le indicazioni del presente articolo.
7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della L. R. 1/2015 art. 91, nonché le opere pertinenziali di cui al R.R. Umbria n.2 /2015 art. 21 da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.
8. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della L. R. 28/2001 per gli interventi di compensazione ambientale, nonché la realizzazione di parchi territoriali, di opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) con le modalità ivi indicate.
9. Nelle zone a margine del bosco, di connessione tra gli ambiti agricoli e boschivi coltivati ad oliveti e classificate tra le aree boschive come definito all'art. 85 della L.R. 1/2015, nel rispetto dei contenuti della L.R. 1/2015 art. 94 (Oliveti), ove non è possibile una nuova definizione urbanistica a riperimetrazione del bosco medesimo in riscontro ai contenuti della DGR Umbria 1098/2005 è possibile anche l'attività di coltivazione degli oliveti senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo.

Art. 59 **Viabilità rurale**

Gli interventi sulla viabilità rurale e forestale (L.R. 28/2001 e RR 7/2002) dovranno tener conto dei seguenti parametri e definizioni:

1. strada rurale o forestale: tracciato a fondo artificiale o a fondo naturale migliorato percorribile da autocarri o autovetture senza particolari difficoltà in ogni stagione.
2. La strada rurale o forestale presenta le seguenti caratteristiche:

Piano Regolatore Generale
del comune di Tuoro sul Trasimeno **Parte Strutturale**

carreggiata unica con larghezza di m 3.5; tale misura potrà essere elevata ad un massimo di m 5.50 per peculiari e dimostrate necessità; eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito di legname; pendenza longitudinale compresa tra il 2-10% conformazione a schiena d'asino della sezione stradale con pendenze laterali tra il 2 ed il 4%;

idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali (scoline e tombini) tenendo conto dell'alimentazione dei fossi che sottendono il bacino imbrifero e per l'attraversamento di fossati e torrenti; sistemazioni e consolidamento delle scarpate con l'utilizzo di tecniche bioingegneristiche;

3. pista forestale: tracciato a fondo naturale, reso percorribile solo per trattori agricoli ed altri mezzi speciali (fuoristrada 4x4 etc.) impiegati nella gestione del bosco; la pista forestale non è normalmente transitabile con autovetture. Le piste forestali presentano le seguenti caratteristiche:

- a. larghezza massima della pista circa m 3;
- b. tracciato conforme all'andamento del Piano di campagna con modesti livellamenti (scavi e riporti contenuti entro cm 50);
- c. idonee opere d'arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l'attraversamento di fossati e torrenti.

4. sentiero o mulattiera: tracciato non percorribile da automezzi o trattori, transitabile solo a piedi o con animali da soma. Qualora tali percorsi siano censiti da leggi o regolamenti specifici o rappresentino importanti segni storici della cultura agro-silvicola non possono essere trasformati in piste o strade ma devono essere mantenuti nel loro assetto originario.

5. Le opere di manutenzione ordinaria della viabilità rurale e forestale comprendono solo gli interventi che non modificano la larghezza del Piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico del tracciato. Si tratta di interventi che interessano il ripristino della sovrastruttura del Piano rotabile mediante ricarichi di materiale nonché il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali.

Art. 60

Recinzioni

1. Le recinzioni di terreni agricoli o forestali, ove consentite in conformità alla L. R. 1/2015 art. 89 c.4 e al R.R. 2/2015 art. 21 c.4 let. g., dovranno essere realizzate con materiali non pieni (pali e rete di recinzione) e le relative opere murarie di sostegno dovranno essere completamente interrare.

2. Le opere murarie di recinzione non potranno superare l'altezza massima di m 2. dal piano di campagna e per non più di m 3 ai lati del cancello di ingresso. La parte restante della recinzione dovrà rispettare quanto definito nel precedente comma 1. Le recinzioni con siepi dovranno essere realizzate con essenze tipiche del luogo comprese nell'elenco allegato.

Art. 61

Annessi

1. Si definiscono annessi i locali necessari agli usi agricoli, quali stalle, magazzini, cantine, rimesse, depositi, serre che costituiscono volume urbanistico e di progetto.

2. Gli annessi sono realizzati e/o ampliati di norma con intervento edilizio diretto in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme per il territorio agricolo.

3. Le costruzioni per attrezzature tecniche del fondo devono essere improntate alla massima semplicità e al rispetto dell'ambiente rurale circostante. Esse non devono avere per finiture interne dotazione di impianti tipologie di infissi interni ed esterni le caratteristiche delle case per civile abitazione. In particolare non è consentita la realizzazione delle seguenti opere:

- pavimentazioni con materiali generalmente usati per case di civile abitazione;
- intonaci interni del tipo "civile";
- rivestimenti di pareti interne;
- impianti elettrici sotto traccia telefonici TV gas e di riscaldamento;
- infissi esterni con oscuramento ad avvolgibile o a persiana;
- partizione degli spazi interni con disimpegni o corridoi tipici delle case di civile abitazione;
- cucina;
- stanza da bagno.

E' invece consentita la realizzazione del camino e di un modesto locale per WC con lavabo e bidet o doccia a pavimento.

4. Le costruzioni dovranno avere la copertura a tetto a doppia falda di uguale pendenza e con il colmo disposto in posizione non eccentrica secondo la dimensione maggiore; il manto di copertura dovrà essere realizzato in tegole di laterizio. Le pareti esterne dovranno essere intonacate e tinteggiate nelle tonalità dell'ocra o realizzate con muratura di mattoni o di pietrame a faccia vista.

Art. 62

Tettoie, fienili e serre

Nello Spazio rurale le tettoie per fienili, rimessa attrezzi e ricovero dei mezzi di produzione dell'azienda agricola possono essere realizzate secondo le seguenti tipologie:

- a) pilastri in muratura strutturale o da rivestimento in laterizio e tetto a falda singola o doppia;
- b) I manti di copertura devono essere realizzati con coppi di recupero, coppi o coppo-tegole in laterizio non anticato e coppi ed embrici in laterizio non anticato. Per strutture superiori a 100 mq di SUC-Rur la copertura può essere realizzata anche con pannelli prefabbricati con superficie tinteggiata con i colori nella gamma del laterizio.

Art. 63

Silos e serbatoi

1. I silos e i serbatoi sono volumi tecnici strumentali all'attività agricola e zootecnica con tipologie proprie e definite.
2. La realizzazione di nuovi silos e serbatoi può avvenire solo tramite Piani di Sviluppo Aziendale.
3. Le strutture di cui al presente articolo dovranno essere inserite nel Centro aziendale con opportune integrazioni di tipo paesaggistico e funzionale, anche attraverso la piantumazione di vegetazione arborea e arbustiva autoctona.

Art. 64

Movimenti di terra e opere di sostegno

1. I movimenti di terra e le opere di sostegno disciplinati dalla DGR 966/2015 dovranno essere realizzati a regola d'arte senza produrre alterazioni dell'assetto idrogeologico dei luoghi, limitandoli allo stretto indispensabile e garantendo costantemente la stabilità dei suoli, sia in fase di lavorazione che in fase di gestione dell'opera; a questo riguardo dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare l'innescamento di fenomeni erosivi e di smottamento.

2. Dovranno essere utilizzate le tecniche di idrosemina, grate vive, uso di geotessile, frascinate, briglie in terra, terre rinforzate rivegetate.

Il PTCP della provincia di Perugia indica per queste aree:

- a. Il consolidamento delle scarpate e delle opere di contenimento nello territorio rurale dovrà avvenire attraverso l'uso di tecniche bioingegneristiche (fascinate, graticciate, idrosemina, muretti a secco, gradoni etc.). Nel caso in cui il ricorso a tali tecniche non sia possibile gli interventi di sistemazione delle scarpate dovranno essere eseguiti con altezza massima del muro di sottoscarpa di altezza non superiore a m 1.20, con lunghezza massima della linea di massima pendenza non superiore a m 5, con pendenza massima della scarpata non superiore a 45° e con distanza minima tra scarpate di m 5.
- b. Nel caso di costruzioni esistenti o nuove costruzioni è consentito, per una profondità massima dai muri d'ambito di m 15, modificare la pendenza naturale del terreno con terrazzamenti di altezza non superiore a m 1.20, distanziati tra loro di almeno m 5.
- c. I muri di sottoscarpa ed i muri di terrazzamento dovranno comunque essere rivestiti in pietra locale.

Art. 65

Reti infrastrutturali del territorio agricolo

1. Gli impianti a rete, sia interrati che aerei, dovranno seguire i confini, le testate o limiti delle strade interpoderali, dei campi e dei pascoli nei terreni coltivati ed i tracciati di piste o strade forestali esistenti nelle aree boschive, al fine di arrecare il minor danno possibile, sia all'attività agro-silvicola che all'ambiente ed al paesaggio agrario.

2. Nel caso di confini di proprietà o di delimitazioni delle coltivazioni agricole con specie arbustive o arboree autoctone sottoposte alla tutela, ai sensi della L.R. 28/2001 e del RR 7/2002, o con propri elementi struttu-

rali tipici, gli impianti a rete dovranno attestarsi in modo tale da rispettare tali delimitazioni, evitando qualsiasi danno ai caratteri del paesaggio. L'orditura degli appezzamenti deve rappresentare il parametro di riferimento per la realizzazione di nuovi percorsi di collegamento e di nuovi impianti a rete (energia acqua etc.).

3. Le reti infrastrutturali vengono disciplinate dal PUT (l. r 27 /2000) al capitolo IV e dall'art. 28 del PTCP di Perugia.

4. In particolare, per quanto concerne l'individuazione di nuovi tracciati delle linee aeree per gli elettrodotti e nelle fasi di revisione di quelle esistenti, nonché nell'installazione di impianti puntuali di telecomunicazione, si dovrà avere cura di evitare che questi vengano localizzati in posizione visivamente dominante, che vengano spostati lungo i crinali e che invadano aree paesaggisticamente vincolate (comma 2 art. 25 L. R. 27/2000 - PUT). Fino all'adeguamento a tale norma del PRG, il PTCP attua tale direttiva dando parere preventivo al rilascio dell'atto autorizzatorio.

Art. 66

Manutenzione del suolo agricolo

1. Nei terreni agricoli sono consentiti i seguenti interventi di manutenzione relativi alla vegetazione:
 - a. abbattimento di piante legnose in funzione della migliore coltivazione dei terreni a fini produttivi, da autorizzare secondo le leggi vigenti e fatto salvo quanto prescritto nei successivi articoli relativi alle singole attività ammesse nelle Componenti dello Spazio rurale;
 - b. impianto, ripristino, risarcimento, integrazione e manutenzione di siepi polifitiche, ciglioni inerti, filari alberati, piantate, piante legnose isolate in raggruppamenti lineari areali o sparsi;
 - c. imboscamento e/o rimboscamento per i quali dovranno essere utilizzate specie arboree con preferenza per le specie autoctone o latifoglie di pregio.
2. Nei terreni agricoli sono consentiti gli interventi, relativi alla manutenzione e gestione del suolo e dei fossi e canali di scolo, fatte salve specifiche prescrizioni dei piani urbanistici attuativi, di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei fossi o dei canali di scolo delle acque meteoriche, finalizzata alla razionalizzazione del regolare deflusso ed al contenimento dell'erosione superficiale dei terreni agricoli acclivi;
4. Nei terreni agricoli e boscati sono consentiti i seguenti interventi relativi alla manutenzione dei percorsi:
 - a. ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri, mulattiere, piste forestali finalizzati all'uso produttivo o escursionistico esclusivamente secondo i tracciati e le caratteristiche tecniche originarie;
 - b. conversione di piste forestali, delle mulattiere, dei sentieri in strade forestali e/o rurali nei modi e nel rispetto delle prescrizioni previsti dalle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici attuativi.

Art. 67

Allevamenti zootecnici

1. Nel territorio rurale del Comune di Tuoro sul Trasimeno è consentito l'insediamento di allevamenti zootecnici, disciplinati dalla L.R. 1/2015 art. 93, per bovini, equini, ovicaprini, suini ed avicoli, allevamenti purché essi siano circondati da una zona di rispetto ineditata ed ineditabile di ml 600 da nuovi insediamenti residenziali di previsione del PRG del comune di Tuoro sul Trasimeno. Tale distanza minima, in conformità alla L. R. 1/2015 art. 95 c.4, non si applica per la realizzazione di singoli edifici residenziali.
2. Gli allevamenti sono classificati in intensivi ed estensivi, secondo l'intensità del carico di bestiame sulla superficie agricola utilizzabile.
3. Nelle aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi, delimitate nel PRG parte Strutturale alla tavola " Sistema ambientale-ecologico di rischio idrogeomorfologico", è fatto divieto delle tecniche di fertirrigazione. Ai sensi del comma 4), dell'art. 22 della L. R. n. 27/2000, il PRG parte Strutturale e/o parte Operativa individua gli allevamenti ed i relativi impianti, nonché i perimetri della fertirrigazione nelle aree dove è consentito.

TITOLO III

Capo I Disciplina delle singole Unità di Paesaggio

Art. 68

Il paesaggio

Il Paesaggio è l'immagine fisica e culturale del territorio sedimentata dal processo di coevoluzione dell'insediamento umano e dell'ambiente, avvenuto attraverso lo stratificarsi di diversi cicli di territorializzazione, che ne definisce i caratteri di originalità, qualità e bellezza.

Art. 69

Divisione del territorio in Unità di Paesaggio

Le unità di Paesaggio costituiscono il riferimento per la gestione delle risorse paesaggistiche. Sono le unità elementari della struttura paesaggistica provinciale, che presentano caratteristiche intrinseche ambientali e d'uso (funzioni antropiche) diverse e distinguibili. Costituiscono anche riferimenti per la pianificazione delle aree extraurbane in riferimento agli aspetti produttivi, ecologico e ambientali.

Le unità di paesaggio che dividono il territorio di Tuoro sul Trasimeno sono:

- a. 39- Colline tra Tuoro e Lisciano Niccone (sistema paesaggistico collinare)
- b. 40- Colline del Trasimeno nord (sistema paesaggistico collinare)
- c. 41- Conca del Trasimeno (sistema di pianura e di valle)

Art. 70

Unità di Paesaggio

Il Piano Regolatore parte Strutturale formula previsioni specifiche per singole unità di paesaggio, riportate nelle schede progettuali S3 allegata alle Norme Tecniche di attuazione del PRG parte Strutturale. Le indicazioni quantitative riportate nelle schede S1 e S2 sono prescrittive, ai fini delle previsioni urbanistiche operative, con oscillazioni in più o in meno del 5% delle quantità insediative indicate. Il dato complessivo delle quantità insediative sull'intero territorio comunale rimane prescrittivo, fisso e invariabile per le previsioni urbanistiche operative.

TITOLO IV
PROGETTO DELLO SPAZIO INSEDIATO URBANO

Capo I Finalità generali e disciplina delle Macroaree

Art. 71

**Finalità generali delle Macroaree e degli Ambiti
dello Spazio Insediato urbano**

Il Piano Regolatore Generale promuove il progetto dello spazio urbano come strumento di qualificazione e trasformazione del territorio insediato; definisce gli ambiti urbani e periurbani interessati alla conservazione, alla riqualificazione ed alla trasformazione compatibile con le qualità del tessuto edilizio urbano e del territorio naturale. Individua le macroaree come località unitarie, parti di identità e qualità dell'area urbana, e gli ambiti urbani come insiemi locali di macroaree, grandi aree omogenee del territorio urbano. Definisce le macrozone come aree insediate, ordinate da centralità e località lungo la viabilità principale urbana, ne individua le zone di completamento urbano come insieme di destinazioni residenziali e servizi di quartiere, ne indica le zone di nuovo impianto .

Definisce per macroaree e ambiti requisiti quantitativi e qualitativi, parametri urbanistici ed edilizi, standards urbanistici, previsioni di insediamento della popolazione e delle attività produttive, commerciali e direzionali.

Il PRG parte Strutturale indica i servizi di interesse generale per il territorio insediato, gli insediamenti produttivi, le infrastrutture per la mobilità, i parchi ed il verde di interesse urbano.

In conformità alle disposizioni regionali sulle dotazioni territoriali e funzionali minime (R.R. 2/2015 Titolo II) Il PRG parte Strutturale del comune di Tuoro assume il rapporto di Superficie utile coperta per il dimensionamento generale del PRG pari a Mq 50 /abitante. Il dimensionamento generale del Piano Strutturale, prescrittivo per la parte Operativa del PRG, è contenuto nelle Tabelle di dati generali allegati S1, S1, S3, S4.

Art. 72

Principi per la perequazione delle aree di trasformazione

Il Piano Regolatore Generale promuove la perequazione come strumento operativo di attuazione delle previsioni urbanistiche, al fine del conseguimento degli obiettivi di equilibrio dei valori fondiari nelle nuove trasformazioni urbane e di acquisizione delle aree di servizi pubblici e di interesse generale e di verde pubblico attrezzato. Le tipologie di perequazione, i valori fondiari di perequazione, la programmazione e le modalità di attuazione della perequazione sono normate dalla parte Operativa del PRG.

Capo II Zone urbane

Art. 73

ZSRA Tessuto esistente di formazione storica, prevalentemente residenziale

Sono aree destinate alla tutela alla conservazione ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio storico esistente. Sono perimetrate nel Progetto di Piano Strutturale. La perimetrazione del ZSRA equivale alla perimetrazione di Centro Storico ai fini della L. R. 12/2008 “Norme per i centri Storici”. La perimetrazione del ZSRA corrisponde alle Aree di Valore Storico di cui alla L. R. 1/2015 art. 21 c.1 let.d e art. 96.

1. Il tessuto esistente di formazione storica è costituito da macrozone con presenza di destinazioni urbanistiche miste zone A, zone per servizi pubblici e privati, comparti di recupero urbanistico, comparti per servizi e verde privato, altre zone residenziali esistenti, destinazioni indicate negli elaborati della parte Operativa del Piano. Nelle zone urbane storiche è possibile realizzare destinazioni d’uso residenziali, direzionali, destinazioni per esercizi pubblici, per esercizi commerciali fino a mq 250 (esercizi di vicinato, art. 13, comma 25 delle presenti NTA), destinazioni per servizi pubblici ed attività di interesse generale, per Servizi di quartiere, destinazioni connesse alla mobilità ed agli impianti tecnologici nonché laboratori artigianali di quartiere fino a mq 120.
2. Con intervento edilizio diretto sono consentite opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia che riguardano singole unità immobiliari o parti di esse, secondo le modalità consentite dalle vigenti normative nazionali e regionali. In assenza di Piano Attuativo sono ammessi piani PEEP e piani recupero di iniziativa pubblica o privata limitati a singoli isolati od a parte di isolato. Sono altresì consentite, su esplicita previsione di Piano operativo, di Piano Attuativo relativo alle singole zone urbane storiche e parti di esse, di Piano di recupero di iniziativa pubblica e privata, le opere di ristrutturazione edilizia e urbanistica definite ai sensi della L.R. 1/2015 art. 7.
3. Nel tessuto esistente di formazione storica, le opere edilizie debbono rispettare i volumi e gli allineamenti esistenti. Eventuali volumi tecnici debbono essere compresi all’interno delle falde di copertura, anche se di progetto e non esistenti. In caso di piani di recupero ovvero piani attuativi per interventi di recupero può essere superata l’altezza del fabbricato esistente comunque fino ad un’altezza massima di ml 8,50. Nei casi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica le distanze dal filo stradale non possono essere comunque inferiori a quelle esistenti.
4. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno rispettare le indicazioni del D.G.R. Umbria n. 420/2007 e s.m.i..
5. Il perimetro del tessuto esistente di formazione storica individuato in sede di Piano Strutturale è prescrittivo e suscettibile di adattamenti ed adeguamenti in sede di Piano operativo esclusivamente al fine di includere e/o escludere particelle catastali parzialmente perimetrate dalle previsioni urbanistiche.

Art. 74

ZCRB Tessuto esistente di formazione recente, prevalentemente residenziale

Sono aree destinate al completamento urbano ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Nelle zone di completamento urbano sono presenti destinazioni urbanistiche miste, zone B, zone di espansione residenziale di limitata estensione, zone di verde privato edificato, verde privato, zone per servizi pubblici e privati, zone produttive artigianali, comparti di recupero urbanistico, comparto dei servizi”. La perimetrazione del ZCRB corrisponde agli Insiementi esistenti di cui alla L. R. 1/2015 art. 21 c. 1 let. e.

1. Nelle zone ZCRB è possibile realizzare destinazioni d’uso residenziali, direzionali, destinazioni per esercizi pubblici e per esercizi commerciali, destinazioni per servizi pubblici ed attività di interesse generale, per servizi di quartiere, destinazioni connesse alla mobilità ed agli impianti tecnologici nonché laboratori artigianali di quartiere.
2. Nelle zone ZCRB la parte Operativa del PRG distingue aree di conservazione e completamento ed aree di completamento con nuova edificazione.
3. Nelle zone ZCRB sono permesse con intervento edilizio diretto le opere di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria. La parte Operativa del Piano può comunque disporre per particolari aree delle zone di completamento l’attuazione mediante intervento urbanistico preventivo.
4. In tutte le zone ZCRB le altezze degli edifici e le distanze dai confini sono indicate dalla parte Operativa del PRG. Per le nuove costruzioni non può comunque essere superato il limite di altezza del piano

orizzontale di gronda di ml 7,50 esclusi i comignoli. In opere di ristrutturazione edilizia e ampliamento sono consentite altezze minori oppure esistenti, comunque fino ad un'altezza massima di ml 9,50.

5. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno rispettare le indicazioni del D.G.R. Umbria n. 420/2007 e s.m.i..
6. Il perimetro delle zone ZCRB individuato in sede di Piano Strutturale è suscettibile di adattamenti ed adeguamenti in sede di Piano operativo per una distanza in più o in meno pari a 10 metri dall'indicazione del Piano Strutturale.

Art. 75

ZNRC Zona di nuovo impianto prevalentemente residenziale

Sono zone di nuovo impianto prevalentemente residenziale e destinate all'espansione al margine dell'abitato urbano insediato ed a completamento di esso. Nelle ZNRC possono essere presenti destinazioni urbanistiche miste, zone per servizi pubblici e privati, zone B di limitata estensione, zone produttive artigianali di limitata estensione, zone di verde privato edificato, verde privato. La perimetrazione del ZNRC corrisponde alla indicazione di Nuovi Insediamenti di cui alla L. R. 1/2015 art. 21 c. 2 let. g.

1. Nelle zone di Zona di nuovo impianto è possibile realizzare destinazioni d'uso residenziali.
- 2.
3. Sono altresì compatibili in misura non superiore al 30% della destinazione urbanistica complessiva destinazioni direzionali, destinazioni per esercizi pubblici, destinazioni per esercizi commerciali fino a 900 mq (medie strutture inferiori, art. 13, comma 26 delle presenti NTA), destinazioni per servizi pubblici ed attività di interesse generale, per Servizi di quartiere, destinazioni connesse alla mobilità ed agli impianti tecnologici nonché laboratori artigianali di quartiere. La parte Operativa può prescrivere percentuali di destinazioni compatibili inferiori a quelle previste in sede di PRG parte Strutturale.
4. Le zone di nuovo impianto necessitano di uno studio attuativo del tessuto edilizio e dei tracciati urbani da completare. Sono attuabili mediante Piano attuativo di iniziativa pubblica o privata. Per alcune particolari zone di nuovo impianto, nelle quali la viabilità ordinatrice dei lotti è già esistente e le urbanizzazioni primarie sono almeno in parte realizzate, la parte Operativa del Piano può prevedere intervento diretto in conformità al R.R. 2/2015 art. 102 "Modalità di attuazione diretta condizionata".
5. In tutte le zone di nuovo impianto le altezze degli edifici e le distanze dai confini sono indicate dalla parte Operativa del PRG. Non può comunque essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 7,50 esclusi i comignoli. La parte Operativa può prescrivere altezze massime inferiori a quelle previste in sede di PRG parte Strutturale.
6. Il perimetro delle zone di nuova espansione individuato in sede di Piano Strutturale è suscettibile di adattamenti ed adeguamenti in sede di Piano operativo per una distanza in più o in meno pari a 10 metri dall'indicazione del Piano Strutturale.

Art. 76

ZNRC1 Zona prevalentemente residenziale di impianto esistente

Sono zone già destinate all'espansione residenziale dal precedente strumento urbanistico, in corso di realizzazione e affatto e/o marginalmente interessate dalle previsioni del Nuovo PRG. Nelle ZNRC1 possono essere presenti destinazioni urbanistiche miste, zone per servizi pubblici e privati, zone B di limitata estensione, zone produttive artigianali di limitata estensione, zone di verde privato edificato, verde privato. La perimetrazione del ZNRC1 corrisponde alla classificazione di Nuovi Insediamenti di cui alla L. R. 1/2015 art. 21 c. 2 let. g. Il PRG parte Strutturale e Operativa recepisce i piani attuativi vigenti. Il nuovo PRG parte Operativa indica le previsioni di zone prevalentemente residenziali di impianto esistente confermate (Cconf) e può proporre modifiche necessarie alla corretta e definitiva attuazione delle previsioni pubbliche e private.

1. Nella Zona prevalentemente residenziale di impianto esistente è quindi possibile realizzare destinazioni d'uso residenziali. Sono comunque compatibili, anche nelle zone prevalentemente residenziali di impianto esistente, in misura non superiore al 30% della destinazione urbanistica complessiva, destinazioni direzionali, destinazioni per esercizi pubblici, destinazioni per esercizi commerciali fino a 900 mq (medie strutture inferiori, art. 12, comma 26), destinazioni per servizi pubblici ed attività di interesse generale, per Servizi di quartiere, destinazioni connesse alla mobilità ed agli impianti tecnologici nonché laboratori artigianali di quartiere.

2. Le zone prevalentemente residenziali di impianto esistente sono disciplinate da strumenti attuativi vigenti, sia per quanto riguarda le volumetrie che per i caratteri edilizi di singola zona e di comparto. Per alcune particolari zone e comparti, nelle quali la viabilità ordinatrice dei lotti è già esistente e le urbanizzazioni primarie sono almeno in parte realizzate, la parte Operativa del Piano può prevedere intervento diretto in conformità al R.R. 2/2015 art. 102 “Modalità di attuazione diretta condizionata”.

Capo III Zone produttive

Art. 77 ZNP

Zona di nuovo impianto prevalentemente produttiva

Sono le aree in cui sono insediate o da insediare le attività industriali e artigianali. In queste zone possono essere presenti altre destinazioni urbanistiche della parte Operativa del PRG ovvero zone per servizi pubblici e privati, comparti di recupero urbanistico, zone B di limitata estensione, comparti di servizi e tutte le destinazioni urbanistiche di verde pubblico e/o privato. La perimetrazione del ZNP corrisponde alla classificazione di Nuovi Insediamenti di cui alla L. R. 1/2015 art. 21 c. 2 let. g.. Nelle zone ZNP sono compatibili le destinazioni d'uso produttive ed artigianali, nonché altre destinazioni d'uso fino al 45% di superficie utile complessiva dei singoli lotti. Le destinazioni d'uso compatibili sono direzionali, per esercizi pubblici, per esercizi commerciali fino a 900 mq (medie strutture inferiori, art. 13, comma 26 delle presenti NTA), per servizi pubblici ed attività di interesse generale, per servizi di quartiere, per destinazioni connesse alla mobilità ed impianti tecnologici e servizi privati. Nelle aree produttive artigianali è consentita la destinazione d'uso residenziale esclusivamente per gli alloggi di guardiania fino ad un massimo di mq 150 di superficie utile coperta per singolo lotto.

1. Per le aree in cui sono già presenti le attività suddette sono da prevedere, nella pianificazione attuativa e di settore, tutti gli interventi necessari volti ad ottenere una riqualificazione ambientale che consenta una mitigazione dell'impatto visivo, la riduzione del trasporto delle polveri e dell'inquinamento acustico, il mantenimento del massimo livello possibile (compatibilmente con le attività svolte) della permeabilità dei suoli ai fini della ricarica delle falde acquifere, nonché di quanto necessario per un corretto smaltimento dei rifiuti.
2. Per le aree destinate in cui non sono ancora presenti attività insediate il PRG parte Strutturale ha individuato le dimensioni dell'ampliamento, in base al limite massimo di capacità portante ed agli indici di ecologia del paesaggio, con la finalità di impedire la frammentazione del sistema produttivo sul territorio. In particolare la localizzazione dell'ampliamento da parte del PRG parte Strutturale tiene in considerazione la facilità di approvvigionamento idrico; l'esistenza di infrastrutture; la disponibilità delle reti tecnologiche.
3. Per ciascun lotto di ampliamento si deve prevedere una superficie fittamente alberata, non inferiore al 5% della superficie fondiaria, il PRG parte Operativa indica nel dettaglio eventuali e più restrittivi parametri ambientali. Deve altresì essere indicata la superficie impermeabilizzata, un adeguato indice di permeabilità, una stima preventiva del fabbisogno di energia; la produzione giornaliera ed annua di acque reflue, il fabbisogno idrico per usi pubblici, sanitari e produttivi, la produzione di rifiuti solidi urbani tossici e nocivi, i sistemi di preselezione e di smaltimento.
4. In tutte le zone aree produttive e artigianali le altezze degli edifici e le distanze dai confini sono indicate dalla parte Operativa del PRG. Non può comunque essere superato il limite di altezza del piano orizzontale di gronda di ml 10,50 esclusi i comignoli, ciminiere, silos, volumi tecnici etc. La parte Operativa può prescrivere altezze massime inferiori a quelle previste in sede di PRG parte Strutturale.
5. Per alcune particolari zone e comparti di nuovo impianto prevalentemente produttive, nelle quali la viabilità è già esistente e le urbanizzazioni primarie sono almeno in parte realizzate, la parte Operativa del Piano può prevedere intervento diretto in conformità al R.R. 2/2015 art. 102 “Modalità di attuazione diretta condizionata”.

Art. 78 ZP

Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente produttiva

Il Piano Regolatore Generale parte Strutturale individua le zone di impianto esistente prevalentemente produttive ZP, zone già destinate ad attività produttiva ed artigianale in territorio urbanizzato e in territorio agricolo, interessate da fenomeni di dismissione e degrado edilizio, e destinate dallo strumento urbanistico al recupero e alla

riqualificazione mediante previsioni specifiche. La perimetrazione del ZP corrisponde agli Insediamenti Esistenti di cui alla L. R. 1/2015 art. 21 c. 1 let. e. In queste zone la conservazione delle attività produttiva è subordinata alla trasformazione ed al recupero dei manufatti edilizi esistenti e delle aree circostanti, anche mediante l'inserimento di nuove destinazioni compatibili.

1. In queste zone possono essere presenti altre destinazioni urbanistiche della parte Operativa del PRG ovvero zone per servizi pubblici e privati, comparti di recupero urbanistico, zone B di limitata estensione, comparti di servizi e tutte le destinazioni urbanistiche di verde pubblico e/o privato. Nelle zone esistenti prevalentemente produttive è possibile la realizzazione di destinazioni d'uso produttive e artigianali con un minimo del 55% della superficie utile coperta. Ai fini della trasformazione e del recupero delle aree sono ammesse, con specifica regolamentazione per singola zona di recupero artigianale, destinazioni d'uso residenziali fino ad un massimo del 25% della superficie utile coperta, per esercizi pubblici e per esercizi commerciali fino ad un massimo del 45% della superficie utile coperta. Sono comunque ammesse senza limitazioni destinazioni per servizi pubblici e di quartiere. Sono altresì compatibili le destinazioni esistenti, anche legate alle attività agricole. Per il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti l'Amministrazione Comunale può decidere eventuali incrementi degli oneri di urbanizzazione primaria in ragione della nuova destinazione urbanistica.
2. All'interno del tessuto esistente sono individuate le zone artigianali di recupero. Gli ampliamenti delle zone esistenti prevalentemente produttive sono individuati da schede con indicazioni progettuali per singola zona allegate alle norme tecniche di attuazione del Piano Operativo.
3. Per alcune particolari zone del tessuto esistente di formazione recente prevalentemente produttive, nelle quali la viabilità è già esistente e le urbanizzazioni primarie sono almeno in parte realizzate, la parte Operativa del Piano può prevedere intervento diretto in conformità al R.R. 2/2015 art. 102 "Modalità di attuazione diretta condizionata".

Art. 79 ZP1

Tessuto esistente di formazione recente prevalentemente turistico

Il nuovo Piano Regolatore Generale parte Strutturale e parte Operativa recepisce come tessuto esistente di formazione recente prevalentemente turistica le zone produttive turistiche DT del precedente strumento urbanistico, zone già destinate ad attività di tipo alberghiero ed extra alberghiero con bassa densità edilizia e particolari caratteri di pregio ambientale del contesto insediativo e naturale. La perimetrazione del ZP1 corrisponde agli Insediamenti Esistenti di cui alla L. R. 1/2015 art. 21 c. 1 let. e. Gli interventi che interessano siti di interesse naturalistico di cui all'art. 13 della legge regionale n. 27/2000 sono assoggettati alla disciplina del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e alla Direttiva Comunitaria 92/43 (Habitat).

1. Nelle zone ZP1 sono consentite tutte le destinazioni connesse alle attività turistiche ricettive e extra-ricettive, edificate o all'aria aperta. Sono in particolare consentite le destinazioni indicate all'art. 13 delle presenti norme, comma d, numeri 20, 21, 22, 23, 24, 30 delle destinazioni per esercizi pubblici e commerciali e la realizzazione di impianti sportivi all'area aperta.
2. In tutte le zone ZP1 le superfici e volumetrie di progetto sono disciplinate dalle previsioni dei singoli piani attuativi. L'indice di utilizzazione territoriale delle zone produttive turistiche ZP1 non può essere comunque superiore a 0,06 mq/mq. L'eventuale superficie utile coperta esistente in dette zone, se conservata, non è compresa nel computo dell'edificabilità prodotta dall'indice.
3. Altezze e distanze sono disciplinate dalle norme di piano attuativo. Non può comunque essere superato per i nuovi edifici o per le nuove pertinenze il limite di altezza A del piano orizzontale di gronda di ml 4 esclusi i comignoli.
4. Standard urbanistici

Nelle zone produttive turistiche DT gli standard urbanistici pubblici, previsti al titolo I, art. 10 e 11 delle presenti norme, vanno comunque localizzati all'interno della superficie oggetto di piano attuativo e/o dei comparti edificatori di previsione.

Standard ambientali

Nelle zone produttive turistiche DT gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti minime dotazioni di standard ambientali ai sensi della vigente normativa regionale:

Ip indice di permeabilità = 0,6 mq/mq

A, Densità arborea = (40/ha)

Ar, Densità arbustiva = (20/ha)

Relativamente alle nuove previsioni dei piani attuativi dei comparti DT va inoltre realizzato il recupero delle acque piovane e adempiuto l'obbligo di reimpianto degli eventuali uliveti esistenti, ai sensi del titolo I, art. 9 delle presenti norme tecniche.

7. interventi e modalità di attuazione

Nelle zone produttive turistiche DT l'attuazione delle previsioni urbanistiche può essere realizzata con piani attuativi di iniziativa pubblica o privato, totali o parziali delle aree di destinazione. Il piano operativo del PRG può procedere alla revisione e/o suddivisione dei perimetri di piano attuativo delle zone produttive turistiche DT. Relativamente a edifici esistenti sono comunque permesse con intervento diretto opere interne, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con ampliamento del 30% della superficie utile coperta esistente e ampliamento di spazi coperti non costituenti volume urbanistico del 50% della superficie utile coperta esistente.

8. Zona ZP1 perimetrata come Punta Navaccia. In tale zona, come previsto e per le motivazioni indicate in sede di Accordo definitivo della Conferenza Istituzionale del 4 gennaio 2016, sono ammesse esclusivamente le previsioni del PRG vigente.

Art. 80 ZS

Zone per servizi di nuovo impianto

Sono individuate nel territorio del comune di Tuoro sul Trasimeno le zone ZS per servizi di interesse generale ed impianti tecnologici. In tali zone possono essere previste dalla parte Operativa del PRG le seguenti destinazioni: aree per la protezione civile, destinazioni per servizi pubblici ed attività di interesse generale; destinazioni connesse alla mobilità ed impianti tecnologici, destinazioni per esercizi pubblici e commerciali esclusivamente connesse alla viabilità extraurbana; aree sportive e per giochi, circhi e spettacoli viaggianti, servizi socio sanitari pubblici. La perimetrazione ZS corrisponde alla classificazione di Nuovi Insediamenti di cui alla L. R. 1/2015 art. 21 c. 2 let. g.

Art. 81

Zone di recupero urbanistico

Il PRG parte Operativa può indicare e perimetrare particolari zone del Progetto Insediato urbano destinate al recupero urbanistico. Tali zone sia a destinazione residenziale che per servizi e artigianali, sono oggetto di realizzazioni e destinazioni incomplete e dismesse nel tempo ovvero sono oggetto di precedenti previsioni inattuate e/o da modificare. I comparti di recupero sono individuati nella parte Operativa del PRG e disciplinati da singole schede progettuali.

Art. 82

Organizzazione della protezione civile

Il PRG parte Strutturale individua aree da riservare a sede di attrezzature per l'assistenza in caso di calamità ai sensi della legislazione vigente in generale in tutte le zone per Servizi di nuovo impianto, nella zona del Parco Urbano di Tuoro sul Trasimeno (L.R. 1/2015 art. 21 c.2 let. d). La parte Operativa del PRG indicherà la effettiva localizzazione tra le aree suindicate.

1. Le zone possono essere utilizzate per:

Aree di ammassamento: per l'invio di forze e risorse di protezione civile; Aree di accoglienza: per l'installazione di materiali e strutture idonee ad assicurare l'assistenza abitativa; aree di attesa o di "meeting point": come punto di raccolta della popolazione.

3. L'indicazione fondiaria di tali zone, la distinzione e l'articolazione indicata al punto 1 è comunque individuata dal PRG parte Operativa. L'amministrazione comunale redigerà un Piano di settore complessivo di utilizzazione di tali aree per l'utilizzazione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 83

Fasce di rispetto cimiteriali

Il PRG parte Strutturale individua le fasce di rispetto cimiteriali articolate tra fasce di rispetto di 200 metri dall'impianto cimiteriale, così come indicato dal testo unico delle leggi Sanitarie, art. 338, e le fasce di rispetto di minor distanza approvate in deroga dalle Amministrazioni Comunali in accordo con le autorità Sanitarie del territorio.

Il PRG parte Operativa riporta le fasce di rispetto da approvare in deroga. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriali è fatto divieto assoluto di nuove edificazioni.

Art. 84

Fasce di rispetto stradali, superstrada e ferrovia

Il PRG parte Strutturale individua le fasce di rispetto della superstrada dal D.M 1404 del 1968 e D.P.R 495 del 1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) All'interno delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, è fatto divieto assoluto di nuove edificazioni. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 60 m per le autostrade;
- 40 m per le strade extraurbane principali;
- 30 m per le strade urbane di scorrimento;
- 20 m per le strade locali, ad eccezione delle «strade vicinali» non di uso pubblico.
- 10 m per le «strade vicinali».

Per edifici, fabbricati rurali ed insediamenti insediati di fabbricati rurali di cui all'art 52 c.5 delle presenti NTA fronteggianti le strade di tipo F (strade vicinali) si applica quanto previsto dal DPR 495/1992 art. 26.

Art. 85

Verde pubblico attrezzato

Le zone di verde urbano attrezzato sono zone destinate alla realizzazione di verde pubblico, di giardini attrezzati e di strutture coperte e scoperte per lo sport, pubbliche o di uso pubblico di interesse urbano territoriale.

In queste aree è consentito realizzare servizi ad integrazione della destinazione d'uso ammessa e cioè: attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi per esercizi pubblici di ristoro, servizi igienici, spogliatoi, impianti per lo sport.

1. Gli indici di utilizzazione fondiaria i caratteri di intervento i valori di permeabilità del suolo per ciascuna zona di verde attrezzato urbano sono indicate nel Piano Regolatore parte Operativa. Gli indici di utilizzazione fondiaria complessivi per impianti coperti, scoperti e parcheggi non possono comunque superare il valore di 0,3 mq/ mq. La parte Operativa può prescrivere valori di utilizzazione fondiaria inferiori a quelle previsti in sede di PRG parte Strutturale
2. Le destinazioni d'uso residenziale ed altre destinazioni diverse da quelle di verde attrezzato in edifici esistenti possono essere mantenute. La volumetria ed il sedime di tali edifici esistenti va scomputata dal calcolo degli indici di utilizzazione fondiaria per zone di verde attrezzato urbano.
3. Le previsioni di verde urbano attrezzato si attuano per intervento edilizio diretto.
4. E' ammesso l'intervento da parte di privati con opportune forme di convenzionamento e precisi vincoli di scadenza.
5. All'interno delle zone di verde attrezzato urbano il PRG parte Operativa può prevedere aree di verde privato, aree private verdi con insediamenti e destinazioni esistenti alla data di adozione del Piano, purchè non superino il 30% della somma di tutte le zone destinate a verde urbano attrezzato.
6. Sono comprese nelle zone di verde urbano attrezzato le aree consistenti di verde stradale, che costituiscono aree di decoro urbano floreale.

Art. 86

Verde privato

2. Il PRG parte Strutturale individua le zone a verde privato, aree verdi estese adiacenti a singole abitazioni ed integrate in nuclei edificati nelle quali vanno conservate le caratteristiche naturali esistenti e la bassa densità edilizia non adeguata al tessuto esistente di formazione storica o recente.

3. Il verde privato relativamente a norme d'uso ed eventuale edificabilità è disciplinato nella parte Operativa del PRG. La parte Operativa del PRG può prevedere zone di verde privato all'interno dei tessuti prevalentemente residenziali e produttivi.

Art. 87

Parco naturale Punta Navaccia

Il PRG parte Strutturale e parte Operativa definisce come parco naturale di Tuoro sul Trasimeno, parco di pianificazione comunale, l'area non edificata che si estende al di sotto della superstrada nella località denominata Punta Navaccia come zona di grande valore ambientale e turistico del territorio comunale. Obiettivo della pianificazione urbanistica è la tutela delle qualità naturali e ambientali e la promozione di nuovi servizi di interesse urbano e territoriale.

1. Nelle aree destinate a Parco naturale Punta Navaccia è ammessa la pianificazione del verde, delle acque e del paesaggio senza la modificazione morfologica e orografica dello stato di fatto. Sono altresì ammesse unicamente attrezzature connesse al gioco, allo svago all'area aperta, a servizi di interesse pubblico connessi al parco naturale e ad attività ricettive all'aria aperta.

Qualora promossi e realizzati da Enti o Amministrazioni pubbliche sono ammessi con intervento edilizio diretto interventi per la realizzazione di strutture per esercizi pubblici e per attività di promozione turistica, con tecniche di bioarchitettura rigorosamente rispettose e integrate all'ambiente circostante.

L'Amministrazione Comunale indica le modalità di esecuzione e gestione delle aree di parco urbano.

2. Prima dell'approvazione di Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata all'interno del Parco è fatto divieto ai privati di intraprendere trasformazioni del suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione nonché degli edifici esistenti salvo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

All'interno del Parco Naturale di Punta Navaccia sono comprese aree destinate a parcheggio anche di proprietà comunale, purché realizzate con criteri naturalistico-ambientali.

3. L'area del Parco Naturale di Punta Navaccia a valle del fosso Macerone, denominata Punta Macerone e comprendente anche il laghetto artificiale, è unità di intervento autonoma ai fini di interventi di tutela e valorizzazione naturalistica del territorio.

4. All'interno del Parco Urbano di Punta Navaccia è presente la zona ZP1 perimetrata come Punta Navaccia. In tale zona, come previsto e per le motivazioni indicate in sede di Accordo definitivo della Conferenza Istituzionale del 4 gennaio 2016, sono ammesse esclusivamente le previsioni del PRG previgente.

Art. 88

Zone di Parco Urbano

Il PRG parte Strutturale e parte Operativa individua alcune zone di parco urbano di pianificazione comunale, una zona (Parco urbano di Tuoro A) è un'area agricola non edificata interna alla macroarea del centro di Tuoro, compresa tra la zona industriale e la via dei Sette Martiri, una seconda zona (Parco urbano di rievocazione della battaglia di Annibale B) è l'area aperta di proprietà comunale, ai margini del piano di Sanguinetto, destinata alla valorizzazione culturale e alla rievocazione degli eventi storici del territorio. Terza zona è la zona della Battaglia di Annibale. (C). Quarta zona è l'area di rispetto archeologico in località Le Crete di Montecastelluccio (D).

1. Obiettivo della pianificazione urbanistica del parco urbano di Tuoro è la tutela delle qualità storiche, naturali e ambientali e il recupero degli insediamenti urbani e turistici esistenti all'interno dell'area agricola interna alla macroarea di Tuoro e compresa fra la zona urbanizzata di via dei sette Martiri e dell'area industriale.

2. Nelle zone del parco urbano di Tuoro è ammessa la pianificazione del verde in relazione alle sistemazioni delle aree agricole da riqualificare.

3. Nelle zone già edificate del parco sono ammesse, oltre alle destinazioni d'uso esistenti, attrezzature culturali e museali, servizi privati di interesse pubblico connessi al parco, nonché parcheggi sul suolo pubblici e privati. Sono inoltre ammesse attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere, pubblici esercizi come ristoranti, sale congressuali, esercizi pubblici e di ristoro; è altresì permessa la destinazione di attività commerciali fino a mq 300 di superficie di vendita.

4. Nelle zone del parco urbano di Tuoro sono previste opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e opere di nuova costruzione, nonché opere interne. Quantità delle volumetrie di previsione e qualità delle destinazioni d'uso e delle volumetrie ammissibili sono indicate dalla parte Operativa del Piano per l'intera zona del Parco e per singole schede progettuali di comparto. Le previsioni all'interno del Parco si attuano esclusivamente a mezzo di Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata.

5. Il Piano Regolatore Generale, parte Operativa, dispone schede progettuali relativi a comparti di attuazione all'interno del perimetro del parco urbano di Tuoro. Tali schede sono vincolanti ai fini della redazione

dei piani attuativi o dell'intervento diretto ove previsto dalle schede progettuali. Relativamente agli edifici esistenti sono comunque permesse con intervento diretto opere interne, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

6. Obiettivo della pianificazione urbanistica del parco urbano di rievocazione della Battaglia di Annibale è la valorizzazione culturale e la rievocazione degli eventi storici del territorio, mantenendo le qualità di spazio aperto e non urbanizzato dell'area di parco.
7. Nelle zone del parco urbano di rievocazione della Battaglia di Annibale è ammessa la pianificazione del verde in relazione alle sistemazioni esterne necessarie alle rievocazioni. Il parco urbano della Battaglia di Annibale è parco pubblico. E' ammessa la realizzazione di servizi al Parco nella misura complessiva non superiore a mq 180 di SUC. E' ammessa la realizzazione di servizi all'aperto non costituenti SUC. Eventuali altri servizi al Parco saranno realizzati in strutture temporanee e rimovibili.
8. Nei parchi urbani della Battaglia di Annibale (C) e di località le Crete (D) la trasformazione edilizia del territorio è subordinata alle condizioni tutela degli enti sovraordinati

Capo III Sistema della Mobilità

Art. 89

Disposizioni generali per la mobilità

Le deroghe previste dalle leggi e normative vigenti sovraordinate per vincoli, fasce di rispetto delle strade, fasce di rispetto dei fiumi e dei corsi d'acqua, strade, ferrovie e da qualsiasi disposizione di legge si applicano all'interno del perimetro degli ambiti definiti dal Piano Strutturale che a tal fine hanno valore prescrittivo.

1. La classificazione delle strade e quella dei centri abitati ai fini del Codice della Strada e di eventuali altri regolamenti di attuazione della viabilità nel territorio comunale è rappresentata in modo indicativo negli elaborati di PRG parte Strutturale (tav CCP5) e in modo prescrittivo indicata negli elaborati del Piano Regolatore parte Operativa.

2. Le eventuali modifiche della delimitazione di centro abitato dovranno essere conformi alla prescrizioni del D.Lgs. 285/92 art. 3 e 4, del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, della Circ. Min. Trasporti n. 6709/1997, della L. R. 27/2000 art. 65.

Art. 90

Viabilità extraurbana

Il Piano Strutturale considera la viabilità extraurbana esistente e di progetto (Tav CCU, Carta dei Contenuti Urbanistici, Sistema della Mobilità) come principio ordinatore dello sviluppo del comune di Tuoro sul Trasimeno in relazione al territorio provinciale, regionale e nazionale. Assume le indicazioni elaborate dagli enti preposti alla viabilità territoriale dopo la discussione e verifica degli obiettivi di pianificazione e tutela del patrimonio culturale e naturale del Comune di Tuoro sul Trasimeno.

1. Le indicazioni del Piano Strutturale per la viabilità extraurbana esistente e di progetto sono indicative e suscettibili di adattamenti ed adeguamenti in sede di Piano operativo.

Art. 91

Viabilità principale esistente e di progetto

1. Il Piano Strutturale individua la viabilità principale esistente e di progetto (Tav CCU, Carta dei Contenuti Urbanistici, Sistema della Mobilità) come principio ordinatore dello sviluppo dei tracciati territoriali comunali e urbani, dell'insieme del contesto consolidato della città distinto in ambiti urbani e macrozone. Lungo la viabilità principale è ordinato lo sviluppo e la riqualificazione dei centri insediati urbani e rurali. Sono comprese nella viabilità principale urbana le strade di scorrimento e le strade locali, ovvero strade destinate allo scorrimento della viabilità automobilistica e strade destinate ad una viabilità locale. Piano operativo ed eventuali piani di settore possono individuare la pedonalizzazione in tratti della viabilità locale.

2. Viabilità di progetto, tracciati direttori e area di rispetto della viabilità

I tracciati direttori sono individuati come indicazioni di viabilità, non obbligatorie e suscettibili di varianti per posizione e giacitura fondiaria, per la parte Operativa del PRG e/o per la redazione dei Piani Attuativi in attuazione del PRG. Le previsioni della viabilità di progetto, dei tracciati direttori e le relative aree di rispetto della viabilità consentono la redazione esecutiva della viabilità principale urbana, la realizzazione delle aree pedonali e

delle piste ciclabili ad essa connesse, l'inserimento di ampie aree verdi e filari alberati anche tramite l'utilizzo di dispositivi di deviazione e regolazione del traffico veicolare.

3. Lungo la viabilità di progetto, i tracciati direttori e le relative aree di rispetto è possibile realizzare destinazioni connesse alla mobilità ed impianti tecnologici, eccezion fatta per le strade panoramiche di crinale .

4. La progettazione esecutiva può occupare tutto il sedime compreso nella viabilità di progetto, nei tracciati direttori e nell'area di rispetto della viabilità. La viabilità di progetto e la relativa area di rispetto in sede di progetto esecutivo può essere spostata fino a m. 20 metri per ciascun lato.

5. Le indicazioni del Piano Strutturale per la viabilità principale urbana esistente e di progetto sono indicative e suscettibili di adattamenti ed adeguamenti in sede di Piano operativo. Nelle tavole del PRG parte Strutturale graficamente la viabilità esistente è indicata o con assenza di campitura tra destinazioni urbanistiche o con campitura grigia. La viabilità di progetto indicata con linea tratteggiata è indicativa e suscettibile di varianti e/o stralci in sede di Piano Operativo e in fase di esecuzione.

Art. 92

Disposizioni in materia di parcheggi e autorimesse

Il Piano Regolatore parte Strutturale indica le quantità degli standard di parcheggi pubblici previsti dalle normative regionali e nazionali divise per ambiti da prevedere nelle indicazioni della parte Operativa, in conformità alle disposizioni del RR 2/2015, Norme regolamentari attuative della L.R. 1/2015. Le modalità di individuazione degli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati nelle zone residenziali, per servizi e produttive sono indicate nelle previsioni del Piano Regolatore parte Operativa.